

ione al Vespere, ed all'altre ore, quando si cantino, ed ir l'orazione delle commemorazioni de' Santi. Quando egli sarà assente dal Coro, e non vi sia alcuno sopra, suppliscasi chi sta sotto di lui. E' anco officio dell'Eddomadario in assenza dell' Abate, e del Priore dire i versetti, e le Benedizioni in Capitolo, ed in Refettorio, eccettuato se vi fosse il P. Generale. E facci anche l'offizio nell'Essequie de' morti. Nel resto si osservi il Rito del Breviario Monastico riformato da Papa Paolo V.

*Dell'Offizio dell'Eddomadario della Messa.*

**C A P. XV.**

§.1. Quello che fa l'Eddomadario in Coro all'Offizio Divino, potrà anco fare l'Eddomadario della Messa cantata, massime in quei Monasterj dove è poco numero, a cui appartiene nelle Domeniche, e Feste di 12. lezioni cantar la Messa Conventuale, come anco in altri giorni, se non sarà giorno solenne, nel quale potrà commetterlo ad altro graduato per decoro della Chiesa, il che si rimette ad arbitrio del medesimo Abate, e non essendovi graduato Abate, almeno potrà commetterlo al Priore.

§.2. Quando nel medesimo giorno bisognerà cantar due Messe, una ne canterà l'Eddomadario attuale, l'altra quello, che fece l'Eddomadario antecedente. Deve ancora l'Eddomadario della Messa comunicare i Monaci non Sacerdoti, portare il Santissimo Sacramento a' Monaci Infermi; nella Messa dir solo l'Orazioni ordinate dalle rubriche del Messale, e far la sua Eddomada anco alla collazione spirituale, alla Mensa, ed al Capitolo della Regola, quando gli convenga; Ne' giorni di Domenica deve far l'Asperges per la Chiesa, e ne' medesimi giorni, finita la Messa Conventuale, prima che si spogli de' Vestimenti Sacerdotali in Coro alla presenza de' Monaci dar la Benedizione al Lettore della Mensa in questo modo, cioè: inginocchiarsi esso Lettore dalla banda del Coro avanti l'Altare alli piedi del Sacerdote, dichi il verso *Domine labia mea aperies &c.* tre volte, come si dirà nel seguente Capitolo, e rispondendo il Coro lo stesso Verso tre volte, esso Lettore dichi, *Sube Domne benedicere*, ed il Sacerdote facendo il segno della Croce, foggionga, *Dominus sit in corde tuo, & in labiis tuis, ut digue, & competenter annuncies sanctam Lektionem suam ad laudem, & gloriam nominis sui, & fratrum adificationem*; ed i Monaci rispondano, *Amen*. All'ora il Lettore levatosi in piedi, baciando la mano al Sacerdote, se ne vada al suo luogo, ed il Sacerdote in Sagrestia. Ogni Sabato non impedito d'Offizio doppio si canti la Messa votiva della Santa Vergine secondo l'uso antico, e divozione della Religione con le Litanie solite, le quali in detto giorno si cantaranno in Coro parimente la sera dopo Compieta. E come si è detto altrove, ogni Giovedì similmente non impedito la Messa votiva del P. S. Silvestro, ed ogni primo Lunedì del Mese la Messa di Requiem per l'Anime de' Fratelli, Protettori, e Benefattori defonti.

*Dell'Offizio del Lettore della Mensa.*

**C A P. XVI.**

La Domenica dopo la Messa Conventuale,

piagliata il Lettore della Mensa la Benedizione, come si è detto nel Capitolo antecedente, addomandi poi al Cantore, che cosa, ed in qual parte del libro debba leggere. E per lezione della Mensa ordiniamo, che nel principio si debba sempre leggere quel libro della Scrittura Sacra, che si legge in Chiesa nell'Offizio Divino. E verso il fine finche si dichi *Tu autem Domine &c.* non farà fuor di proposito far leggere, o qualche libro spirituale in lingua volgare, o la Regola, o la Costituzione, o altra cosa morale, secondo, che il Superiore giudicherà più profittevole, il quale sopra ciò deve dare in tempo l'ordine al Cantore, pigliando poi il Lettore ad ora debita il libro preveda la lezione conveniente, che deve leggere, e venendo il Superiore in Refettorio, tenghi il libro aperto, e mentre si fa la Benedizione, se ne stia al suo luogo, la quale finita, inchinandosi verso lo stesso Superiore, senza partirsi dal luogo, domandi la Benedizione, dicendo, *Sube Domne benedicere*, ed il Superiore darà la Benedizione conveniente, cioè al Pranzo, *Mensa Calestis &c.* alla Cena, *Ad Conam Vitis &c.* alla collazione, *Ad Collationem &c.* come si è detto altrove, e ricevuta la Benedizione, cominci a legger con pausa, con voce alta, ed adagio assai, e ne' giorni più solenni, e ne' Capitoli Generali si deve cantare nel tuono del Martirologio, e leggendo, o cantando, stia con l'orecchie attente verso il Superiore, per poter sentire, se in alcuna cosa l'emendarà: Se intende quello, che gli vien detto, per emendare il suo errore, si emendi subito umilmente, se non lo sentisse, ricominci tante volte il verso, finché si accorga dell'errore, e si emendi. La settimana seguente leggerà alla Collazione, e se egli fosse fuori del Monasterio, o Infermo, il Cantore provveda d'altro in suo luogo. Il Lettore della Mensa, o quello, che supplirà in suo luogo, prenda il misto con quell'ordine, che si è dichiarato nella Regola cap. 38. E nessuno sia scusato dal leggere alla Mensa, ma se alcuno fosse occupato legittimamente in cosa di maggior necessità, ed utilità del Monasterio, o Infermo, al Superiore toccherà dichiarare quelli, che devono essere fatti esenti.

*Dell'Offizio del Sotto-Sagrestiano.*

**C A P. XVII.**

Il Sotto-Sagrestiano deve accender di notte il lume nel Coro, per recitare il Divino Offizio, se non sarà giorno chiaro, ed anco quando si dicono le Messe dell'Aurora; deve ancora accendere i lumi alla Compieta, ed a tutte l'altre ore, quando sia bisogno. Allo stesso appartiene, accomodar le lampade in Chiesa, qualunque volta sarà necessario, preparare i carboni accesi nel focolone, l'acqua per lavar le mani in Sagrestia avanti la Messa, e per far il mandato nel Giovedì Santo, il sale, e l'acqua per benedirle le Domeniche, ed il fuoco nell'Incensiero per le funzioni della Chiesa, e portare il lume nel Capitolo, se bisognerà per la lezione della Regola. Sopra tutto deve tener cura, che la Chiesa sia pulita, e netta con ogni diligenza, essendo officio suo di scopare, nettare le lampadi, ed i candelieri, sonar le campane, e far' altre cose simili per ajuto del Sagrestiano, e con ordine suo preparare, e lavar l'ampolline, e mettervi dentro il vino, e l'acqua avanti le Messe, apparecchiare, e tener all'ordine gl'Altari,

tari, i paramenti, i scingamani, i Calici, l'Officio, ed in somma ogn'altra cosa al debito tempo, acciò i sagri Ministri possino all'Altare esser provvisti talmente d'ogni cosa, che con la dovuta decenza possibile esercitino santamente l'offizio loro. Molte fatiche per servizio della Chiesa, massime nelle feste più solenni, o altre simili occasioni potranno farsi per ajuto de' Sagrestiani anco da altri Conversi, e Serventi del Monasterio, quali subito chiamati, doveranno esser obbedienti, ed in particolare quando sentiranno far cenno per sonar le campane, ed in que' luoghi dove sarà il bisogno, siano dati al Sagrestiano uno, o più in ajuto, secondo che sarà giudicato necessario dal Superiore.

*Dell'Offizio dell'Infermiere.*

**C A P. XVIII.**

Siano deputate stanze nel Monasterio separate, per uso degl'Infermi, delle quali tenghi la chiave, ed abbi cura l'Infermiere, e non sia lecito ad alcuno, andar fuori del Monasterio, per curarsi, né fuori di dette stanze senza grave necessità, ed all'ora con licenza del Superiore, e consiglio del Medico. Sotto nome d'Infermi vogliamo, che s'intendano anco i vecchi sopra 60. anni, e quelli, che sono deboli di complessione, a' quali deve usarsi ogn'atto di carità, secondo il loro bisogno, e come insegna la Regola. L'Infermiere sia uomo timorato di Dio, che serva volentieri gl'Infermi, e sia caritativo, e diligente intorno a' medesimi. Sarà officio suo ragionar con essi loro ad ore di silenzio, portar loro le cose necessarie, udire la prima Messa per esser poi libero, portare, e riportare i libri sagri, che faranno serviti nell'Infermeria, in cui non deve lavorare, né leggere con voce alta, se ciò fosse molesto a gl'Infermi. Domandi al Camerlengo le cose necessarie per il suo officio; potrà entrare in Cucina, in Cantina, ed altrove per bisogno degl'Infermi, e dovrà lavar le vesti, ed i piedi a' medesimi, o fargli lavare da altro ajutante, quando lo richieda il bisogno. Avvicinandosi poi alcuno alla morte, lo ponghi sopra il cizilio se così parerà al Superiore, e dando qualche segno, tutti si raduneranno a pregare Iddio per l'Infermo, se bene non sarà anco morto. E quando sia passato, prepari tutto ciò che sia necessario per lavar lo, il Cataletto, ed i panni da coprirlo, al medesimo anco tocca di preparar ciò, che sarà bisognevole per l'uso de' bagni, e per quelli, che si anno a purgare, o cavar sangue, gettando poi in loco nascosto il sangue, dopo che sarà stato veduto dal Medico, e nettando bene i vasi, con serbargli per altra occasione.

*Dell'Offizio del Portinaro.*

**C A P. XIX.**

Appartiene all'offizio del Portinaro, quando alcun forastiero batterà la porta, aprire, e domandar prima con modestia, ed umiltà Religiosa, chi egli sia, e che cosa chieda. E poi, se conoscerà esser Persona degna d'entrare, l'ammetta, se sarà uomo meritevole lo conduca all'Orazione in Chiesa, e dopo al Monaco Forestiero, ed essendo necessario, lo facci sapere anco al Superiore. Ma se batterà qualche vicino, conoscente, gl'aprirà, e chiamerà quello, con cui vuol par-

lare, o pure lo lascerà andare dove vuole. Deve il Portinaro aver la sua Cella vicino alla porta, nella quale dorma, lavori manualmente, e dia l'Elemosina a' Poveri. Sempre si ritrovi presente al Capitolo, alla Messa, al Vespere, alla Predica, al Matutino, ed ad ogn'altra cosa, se però non, fosse dispensato dal Superiore, come anco alla benedizione delle Candele, delle Palme, delle Ceneri, ed all'adorazione della Croce, se parimente non fosse dispensato. Se il Portinaro fosse assente, o infermo, si deputi dal Superiore supplemento, che faccia tutto quello, che spetta tale officio, ma guardisi molto bene il Portinaro, o altro sostituito, di non lasciare entrare in Monasterio Persone tali, che siano moleste, e dannose a' Monaci, ed a' Monasterj, o senza giusta causa vadano vagando per le stanze de' Monaci, o per l'Officine, e procuri d'osservar ciò, che s'ordina nella Regola. In ciascun Monasterio siano due porte, una avanti l'altra, tra le quali sia un poco di spazio, ma non molta lontananza; la prima si tenghi sempre aperta il giorno, dove potranno entrar tutti, ch'averanno bisogno, ma la seconda, che farà termine della Clausura, sia sempre ferrata di giorno, e di notte, entro di cui mai potranno entrar donne di forte alcuna, e di questa terrà cura continua il Portinaro, benchè di notte dovrà ferrarle tutte due con le chiavi, e portarle al Superiore, o di suo ordine al Zelatore, come anco facci il Sagrestiano di quelle della Chiesa. Nella seconda porta potrà farsi una piccola fenestrella con grataccia di latta per la quale il Portinaro possa vedere, chi batte, e rispondere *Deo gratias*, o con altre parole Religiose prima, che apra, ed all'ora lascerà entrare, e darà comodità secondo la qualità delle persone, ed il Superiore, o Zelatore vada spesso a rivedere le porte, specialmente di notte, per riconoscere come sia ben custodita, ed osservata la Clausura, e trovando qualche disordine, subito vi dia rimedio; Come anche invigilino, che alla porta esteriore non si fermi alcuno de' Monaci, se non fusse per accompagnar qualche forastiere.

*Dell'Offizio del Cuciniere.*

**C A P. XX.**

§.1. All'offizio del Cuciniere appartiene nel principio della fatica prender la benedizione, aver buona cura, e rendere a suo tempo al Camerlengo i vasi assegnatigli, prendere il misto avanti l'ora della comune refezione, apparecchiare l'acqua calda per la rasura, provvedere insieme col Camerlengo le vivande da cuocere, e se mancherà qualche cosa domandarla con modestia allo stesso Camerlengo, parlare nella Cucina, lavar piatti, e vasi spettanti al suo officio, e finito il tempo riconsegnarli, e render grazie al Signore, come si dirà più a basso: spazzar la Cucina, e portar in luogo di proposito la spazzatura, e scaldar l'acqua, quando bisogni far il mandato, preparare in tempo le legna, e fascine per il fuoco, e se mancherà, o romperà alcuna cosa di quelle, che gli furono consegnate, ne dica la sua colpa in Capitolo al Superiore, ed al Monasterio. Se il numero de' Monaci sarà molto grande, gli sia dato dal Superiore un Compagno, che l'ajuti, ed essendo già antica consuetudine nella nostra Congregazione, che la Cucina si facci da' Conversi per le continue occupazioni de' Corali in officia-

no, cioè dopo il corso di due anni nel mese di Maggio nella conformità, che si dispone in detto Breve.

§.2. La forma poi di celebrarla farà la seguente. Dovrà il P. Generale con sua lettera circolare intimarla almeno per un mese avanti a tutti i Monasteri, ordinando a i Vocali, che v'hanno voto, che si trovino al luogo determinato solo per il giorno, che si prescriverà, ed aggiungendo in detta Circolare tutto ciò, che si è ordinato nella presente *Dist. Cap. 1. §. 1. & 3.* E' congregati, che faranno il primo giorno, dopo celebrata dal Superiore Locale nell'Aurora la Messa dello Spirito Santo con l'Orazione della Vergine, & *pro Congregatione, & familia*, precedendo il suono della Campanella si uniranno con rasura, e cocolla nel luogo del Capitolo, e recitate inginocchiati le solite preci *ante Congregationem* sedendo tutti ordinatamente nel proprio luogo, si farà dal P. Generale breve orazione sopra i bisogni correnti, e sopra l'osservanza Regolare, indi si leggerà per *extensum* la presente Costituzione, e poi le Bolle Apostoliche solite leggerli in simili Funzioni, e ciò fatto si esibiranno le Lettere scritte al P. Generale, & a' PP. della Dieta, e in specie quelle di alcun vocale, che non fosse potuto venire, in ordine a che si osservi quanto si è detto nel suddetto primo Capitolo, e lette, ed esaminate dette Lettere si determini ciò, che farà giudicato espediente, e in oltre si senta se alcuno de'vocali voglia proporre, o dir qualche cosa sopra i bisogni della Congregazione, o di alcun Monastero, o Monaco, e con carità, e zelo si esamini qualunque istanza, o proposta, e si noti fedelmente quello, che sarà risoluto per darsegli poi dal P. Generale puntuale esecuzione, con che si termini la prima Sessione, e recitate in inginocchiati le solite preci *post Congregationem* si uscirà dal Capitolo.

§.3. Nello stesso giorno dopo il Vespro precedente il suono della Campanella, si uniranno di nuovo tutti i PP. Vocali col Segretario nel suddetto luogo del Capitolo, e recitate le solite preci, sedendo tutti, si esaminerà in primo luogo con diligenza, ed attenzione lo stato di qualunque Monastero, tanto sopra l'osservanza Regolare, e costume de' Monaci, per il che s'incarica gravemente la coscienza di tutti i medesimi Vocali a prender il dovuto rimedio quando lo richieda il bisogno, perchè si venghi ad una Santa, e necessaria riforma, quanto sopra l'amministrazione dell'entrata, ed uscita di qualunque luogo. Che perciò il P. Generale nella suddetta Circolare ordinarà sotto pena di sospensione *ipso facto ab Officio* al Superiore Locale, e al Camerlengo d'ogni Monastero, che prima si dia principio alla Dieta, ciascheduno abbi trasmesso lo stato fedele del suo Monastero dall'ultima Visita in giù, in cui distintamente si esprima in Sommario tutta l'entrata, ed uscita, di danaro, di Grano, di Vino, di Olio, di Bestiami, e altre cose spettanti al Governo Economico fino al detto giorno con i debiti contratti, e non soddisfatti, esigenze maturate, e non esatte, e con la nota de' denari depositati, che devono rinvestirsi, come anche la nota de' Censi restituiti, e rinvestiti con il frutto, che rendevano prima, e rendono di presente, e delle vendite, o compre, o permutate de' Beni stabili

fatte in detto tempo, e se tutto sia seguito col consenso della Famiglia, e licenza de' Superiori maggiori, perchè si fugga ogni fraude in pregiudizio de' Monasteri, imponendosi anco le censure Ecclesiastiche perchè fedelmente si ponga, e si noti tutto in detto Sommario, e non occulti cosa alcuna, acciò possa riconferarsi in quale stato si trovi attualmente qualunque Monastero, la vigilanza de' Superiori Locali, e fedeltà de' Ministri; e perchè possano prendersi giuste risoluzioni sopra la disposizione delle Famiglie. Quale esame si farà tanto esattamente, che avendo il P. Generale, ed i Vocali avanti gli occhi solo la maggior gloria di Dio, l'estirpazione degl'abusi, e il bene della Congregazione procurino rin vigorire l'osservanza, togliere affatto gli scandali, e promover la virtù, deponendo quando sia necessario, dall'Offizio, chi fosse trovato negligente, o infedele, o vizioso, o inabile. E quanto sarà risoluto tutto si noti diligentemente dal Segretario per dargli esecuzione, il che fatto, recitate le solite preci, si terminerà la seconda Sessione.

§.4. Il secondo giorno dopo celebrato nell'Aurora la Messa della Beatis. Vergine con l'Orazione dello Spirito Santo, del P. S. Benedetto, P. S. Silvestro, & *pro Congregatione* dal medesimo Superiore locale, o da altro di suo Ordine, precedendo il suono della Campanella, si uniranno i PP. Vocali col detto Segretario nel solito luogo, e recitate le preci consuete, sedendo tutti, si verrà all'Elezione de' gradi, dignità, ed Offizj, che fossero vacanti, il che si farà per voti segreti ad uno ad uno proponendo solo avanti il P. Generale la carica, o l'offizio, che deve provvedersi col soggetto, per cui si farà la Ballottazione, poi si prendano, e si riconoschino i Voti, se siano corrispondenti al numero de' Vocali, potendosi fare con fave bianche, e negre, acciò si conservi il segreto. E se il soggetto mandato a partito avrà un voto favorevole almeno sopra la metà, s'intenda canonicamente eletto, in caso contrario si proponga altro soggetto, e si osservi quanto si è detto sopra l'Elezione del P. Generale, e de' Definitori. In ordine a che si abbi sol'occhio al merito, ed al buon servizio della Congregazione: con tal forma doveranno provvedersi non solo i gradi maggiori, e Abbaziali, che saranno vacanti, ma anco i Vocali non Abati, i Priori, e i Camerlengi, e fatte l'elezioni suddette se vi sarà tempo potranno estendersi anco i Decreti, che occorrerà di fare per il buon Governo della Religione, e recitate le solite preci si terminerà la terza Sessione.

§.5. Nel medesimo giorno dopo il Vespro al suono della Campanella si congregaranno, come sopra i PP. Vocali nel luogo del Capitolo, e recitate le solite preci, si verrà alla disposizione delle famiglie, e delle Tavole di qualunque Monastero, e sfortandosi il P. Generale, e i PP. Vocali attenerli quanto sia possibile dalle mutazioni de' Monaci quando non vi sia più che bisogno per togliere la frequente, e perniciofa divagazione de' medesimi, e molteplicità nelle spese solite farsi ne' viaggi. Poi si terminerà la lettura delle Bolle solite leggerli, e diftesi i Decreti Generali, e particolari, e le Tavole suddette, e fatto tutto ciò, che sarà necessario si aprirà la Porta del Capitolo, ed en-

tran-

trando tutti i Monaci, si farà altro breve Sermone dal P. Generale sopra l'osservanza Regolare; poscia si verrà alla lettura de' Decreti, Ordini, e Tavola della Famiglia, e recitate le solite preci, si darà termine alla quarta Sessione, e alla Dieta, dovendo il giorno seguente, far ritorno i PP. Vocali alle proprie residenze quando per urgente bisogno non fossero dispensati dal P. Generale.

§.6. Avvertendosi, che il P. Generale dovrà dar poi puntuale esecuzione a quanto si sarà determinato in Dieta senza alterazione alcuna sotto le pene notate nella presente *Dist. Cap. 1. §. 6.* Volendo, che tutto sia inteso anco per gl'atti della Dieta. Ed inoltre nella Circolare sotto strette pene ordinerà a i medesimi Vocali, e al Segretario, che non si accostino al luogo della Dieta se non il giorno precedente, che dovrà principiarli, e che facciano poi ritorno alle residenze come sopra. Nella stessa Circolare con gravi pene, ed anco con censure ordinerà parimente a tutti i Monaci di qualunque grado, o condizione siano, che dopo la pubblicazione di detta Circolare, e durante la Dieta, fino al ritorno de' Vocali, nessuno senza licenza in *scriptis* di esso P. Generale possa moverli, ed assentarsi dalla propria residenza, e chi si trovasse fuori in tempo di detta pubblicazione sotto le medesime pene sia subito richiamato da' Superiori locali, & essendo fuori gl'Abati, siano avviati da' Priori, e ciascuno sia tenuto immediatamente ritornare alla propria stanza, non ostante qualivisa licenza, eccetto quella dell'Emo Protettore, o di altro Supremo, e competente Superiore, ed il tutto si osservi anche in tempo de' Capitoli Generali.

*Del modo di procedere tra' Vocali, e Monaci.*

#### C A P. I V.

§.1. Affinchè si tolga dalla nostra Congregazione qualivisa confusione, o disordine nel Capitolo Generale del 1681. si ordina, che in avvenire circa le precedenza si osservi tal forma.

*Ne' Capitoli Generali.*

Primo, il P. Generale. Secondo, il P. Generale, che termina l'Offizio. Terzo, il Procuratore Generale. Quarto, l'Abate Locale, dove si celebra il Capitolo. Quinto, li quattro Definitori attuali. Sesto, quelli, che sono stati Generali. Settimo, quelli, che sono stati Procuratori Generali. Ottavo, gl'Abati Visitatori attuali. Nono, gli Abati di Governo. Decimo, gl'Abati Titolari. Et ultimo tutti i Vocali non Abati, e ciascheduno nella propria sfera secondo l'anzianità della sua Professione.

*Nelle Diete particolari.*

§.2. Primo, il P. Generale. Secondo, il Procuratore Generale. Terzo, l'Abate Locale, dove si celebra la Dieta. Quarto, quelli, che sono stati Generali. Quinto, quelli, che sono stati Procuratori Generali. Sesto, gl'Abati Visitatori, e Definitori attuali, e ciasche-

duno nella propria sfera secondo l'anzianità della Professione.

*In ogni altro luogo fuori delle suddette Funzioni.*

§.3. Primo, il P. Generale. Secondo, il Procuratore Generale. Terzo, l'Abate Locale, nel proprio Monastero. Quarto, gl'Abati, quali sono stati Generali. Quinto, gl'Abati, che sono stati Procuratori Generali. Sesto, gl'Abati Visitatori attuali, quali in atto di Visita precederanno, come si dirà nel Capitolo seguente. Settimo, gl'Abati di Governo fuori delle loro residenze. Ottavo, gl'Abati Titolari. Nono, i Priori, ma solo nelle loro residenze, fuori averanno il luogo della loro Professione. Decimo, i Vocali non Abati. Et ultimo tutti gl'altri, e ciascheduno nella propria sfera secondo l'anzianità della sua Professione.

4. Quali Ordini vogliamo venghino inviolabilmente osservati, e chi avesse ardimento o contravenire, foggia alla pena della media colpa, e venghi altrettanto dal P. Generale, e dal Superiore Locale a tener per due anni l'ultimo luogo, tanto dentro, quanto fuori la Clausura anco fra Monaci semplici, ne possa esser dispensato, che dal Capitolo Generale, o Dieta.

*Dei Visitatori, e Offizio loro.*

#### C A P. V.

§.1. Perchè alcune volte il P. Generale da per se solo non può visitare i Monaci, e i Monasteri si ordina, che per Voti segreti di tutto il Capitolo Generale siano eletti due Padri più idonei, quali siano stati Abati di Governo, ed abbiano almeno l'età di 35. anni, ne possino mai visitare da per se soli alcun luogo della Congregazione senz'ordine espresso, e in *scriptis* del P. Generale in compagnia del quale secondo l'uso sogliono uscire alla Visita. Il loro Offizio durerà tutto il quadriennio dopo, che saranno eletti dal suddetto Capitolo. Averanno voce attiva, e passiva ne' Capitoli Generali, e nelle Diete, e la precedenza secondo si è detto nel Capitolo antecedente, durante il loro Offizio. Mi non possino esser Visitatori quelli, che attualmente sono Superiori de' Luoghi. Siano queste Persone atte ad ammaestrar altri con parole, e con esempio, capaci di fare a ciascuno la giustizia secondo la Divina Legge, la Regola, e Costituzioni dell'Ordine, e ancora ascoltino, e puniscano quando lo richieda il bisogno, insieme con il P. Generale in atto di visita gl'ecceffi de' Superiori Locali, e de' Monaci, dopo che ne averanno cognizione, che perciò doveranno intervenire all'esame particolare de' Monaci, secondo disporrà il P. Generale. Con ogni diligenza procurino di levare qualunque abuso, e di mantenere l'osservanza regolare, e la riforma dell'Ordine, pigliando il giuramento da' Monaci circa il governo Spirituale, e temporale de' luoghi, e particolarmente vedano bene se il Superiore, il Camerlengo, il Sagrestano, ed altri fanno l'Offizio loro diligentemente, e secondo il loro debito, e ritrovando il contrario, provvedano con opportuno rimedio secondo la Regola, e Costituzioni di consenso del Padre Generale, e il simile facciano con tutti gli

Congregazione, e dopo il Vespero solenne, a cui assisteranno tutti, vi sarà la pubblica Cattedra di Teologia, o di Filosofia. Che dovrà sostenersi da uno de' nostri studenti, come si dirà al suo luogo.

§.6. Nel secondo giorno cantata la Messa dell'aurora come sopra, e congregati a suono di campanella tutti i PP. vocali nel solito luogo del Capitolo, il P. Generale, o il Cantore di suo ordine posti tutti in ginocchione, intonerà l'Inno: *Veni Creator Spiritus &c.* E terminato con il versetto. *Emite Spiritum tuum &c.* E con l'orazione: *Deus qui hodierna die &c.* Sedendo tutti, il P. Generale, o altro di suo ordine farà il Sermone latino *super Electione*, quando non fosse stato fatto il giorno antecedente, quale finito sentirà se alcuno de' Monaci volesse proporre qualche cosa sopra lo stato, e buon governo della Congregazione, il che brevemente spedito, si verrà all'Elezione del nuovo Generale nel modo prescritto alla *dist. 3. cap. 1.* E prima che si prendano i voti, il P. Generale, che termina l'ufficio rasegnarà in mano del Presidente, e de' Definitori i sigilli della Congregazione, la Bolla di Paolo III., ed il Breve di Nostro Signore Papa Innocenzo XI. sopra il quadriennio, poi con brevi parole spontaneamente rinunzierà l'ufficio suo, pregando tutti a voler fare elezione di altro soggetto più degno di lui, e cavandosi la mozzetta, si metterà il cappuccio ordinario, finalmente inginocchiato dirà la sua colpa, domandando perdono di tutte le negligenze, che avesse potuto commettere nell'ufficio, e tornato al suo luogo, si venghi all'elezione del nuovo P. Generale, la quale terminata, e fattasi la pubblicazione dell' Eletto, sarà dal primo Definitor vestito di mozzetta, e dal Presidente, e dal medesimo se gli consegnarono i sigilli della Religione, la sudetta Bolla, e Breve, e bruciate alla presenza di tutti i vocali le schede, dopo s'intoni dal Cantore il *Te Deum &c.* ed aperta la porta del Capitolo, precedendo la Croce, ed i Ceroferrari processionalmente andranno in Chiesa cantando, dove giunti, è terminato il *Te Deum &c.* e fatta breve orazione avanti il Santissimo Sacramento. Il P. Generale si affetterà in Trono secondo il solito, sedendo a man dritta il vecchio Generale, ed a sinistra il Procurator Generale, a cui tutti renderanno obbedienza con inginocchiarsi, e con il bacio della mano, incominciando il Generale, che ha terminato l'ufficio, il quale in quel Capitolo, e mentre si tratterà nel medesimo luogo per pochi giorni, sempre abbia il primo luogo dopo il nuovo Generale, e poi ritorni al suo luogo, come si dirà parlando dell'ordine delle precedenze, dopo il vecchio Generale seguiranno gl'altri per ordine, baciando i Professi, i Novizzi, e Conversi solo la veste, il che terminato il nuovo Generale farà avanti l'Abate la professione della fede come ordina il Sacro Concilio di Trento *cap. 12. sess. 24.* e la S. Me: di Papa Pio IV. poscia vestito con abiti Pontificali darà nell'Altare la Benedizione, e spogliato si ritirerà alle proprie stanze accompagnato da' Vocali.

§.7. Non sia lecito al P. Generale di mutar cosa alcuna fatta in Capitolo, se sopra di ciò non gli sarà concessa particolar facoltà del medesimo Capitolo, ed all'ora non lo facci senza urgente ragione sotto pena di esser sospeso *ipso facto* dall'

ufficio suo per un mese in ciascuna volta, che contravverrà, se avvertito da dui delli PP. Deputati non si emendarà. In detto secondo giorno si cantará ad ora competente la Messa Conventuale, poi vi sarà la predica in Chiesa, che si farà da soggetto di proposito eletto dal P. Generale, e dopo il Vespro, la Cattedra da tenersi da' nostri medesimi Studenti.

§.8. Nel terzo giorno cantata la Messa dell'Aurora, congregati nel solito luogo del Capitolo a suono di campanella tutti i Vocali, e detto l'Inno dello Spirito Santo con il versetto, ed orazione, sedendo tutti si facci il terzo Sermone, dopo il quale si venghi per voti segreti all'elezione di due Visitatori, come al *cap. 5.* della presente *dist.* e de' quattro Revisori, come al capitolo 2. §. 3. della stessa distinzione. Indi il P. Generale con i Definitori venghi alla dichiarazione, e pubblicazione degl' Abati di Governo, ed anco alla deposizione de' medesimi quando vi sia giusta causa, e poi alla disposizione delle Famiglie di qualunque Monastero, e luogo secondo conosceranno espediente per utile della Congregazione, che si osservi con tutti egualmente la giustizia, perchè si augmenti la quiete. E se vi fosse nato qualche disturbo procurino, che si restituisca la pace in tutti i modi. Finite le funzioni Capitolari, pubblicati, ed approvati i Decreti, se sarà occorso di farne, e terminata la lettura delle Bolle solite leggerli, si aprirà la porta del Capitolo, ed alla presenza di tutti si leggeranno i sudetti Decreti, la Tavola delle Famiglie, i casi riservati, e tutte le risoluzioni Capitolari, e poi da Cantori s'intuoni. Il *Te Deum laudamus &c.*, e precedendo la Croce con Ceroferrari processionalmente, e con ordine vadano in Chiesa, e terminato l'Inno i due Cantori innanzi all'Abate dichinno il versetto: *Confirma hoc Deus &c.* e rispondendo tutti a *Templo Sancto tuo &c.* il P. Generale soggiunga, *Dominus vobiscum &c.* con l'orazione: *Perfice quasumus Domine benignus &c. Et actiones nostras &c.* e di nuovo data solennemente la Benedizione si ponga fine alle funzioni Capitolari, ed i Monaci solo per quel giorno abbinno licenza di restare, se dal P. Generale per giusta causa gli fosse prorogato. Ad ora competente si cantará la Messa Conventuale, poi vi sarà in Chiesa la Predica, e dopo il Vespro la Cattedra come sopra.

§.9. Circa il numero de' vocali, che devono intervenire al Capitolo Generale, quantunque ne' tempi trascorsi oltre a' Superiori maggiori, e locali concorressero anco i Discreti, per togliere gl' abusi, i disordini, ed i disturbi, che per la loro elezione si cagionavano in tutta la Congregazione a supplica del Capitolo Generale del 1681., e voto della Sagra Congregazione sopra lo stato Regolare, da cui d'ordine del Sommo Pontefice due volte fu esaminato tal punto, fu col citato Breve Apostolico del 1683. determinato, che in avvenire intervengano solo il P. Generale, il Procuratore Generale, e li due Visitatori *pro tempore*, tutti gl' Abati di Governo, gl' Abati Titolari, il Maestro de' Novizzi, il Segretario della Congregazione, il Bibliotecario di S. Benedetto di Fabriano, il compagno del Procuratore Generale, e li tre pubblici Lettori, uno di Teologia Scolastica, il secondo di Filosofia, ed il terzo di lettere umane, deputati per il servizio della nostra Gioventù, ed in oltre tutti quel-

quelli, che sono stati Generali, o Procuratori Generali, secondo i loro antichi privilegi, qual Breve deve essere in ogni parte inviolabilmente osservato. In caso poi che fuori de' Capitoli Generali, o Diete, si provvedesse di supplemento in mancanza, o del Maestro di Novizzi, o del Segretario della Congregazione, o del compagno del Procuratore Generale, o di alcuno delli tre sudetti Lettori, la medesima Sagra Congregazione in data delli 9. Marzo 1688. decretò, che tali supplementi godano solo voce attiva nel prossimo Capitolo Generale, in cui doverà farsi l'elezione dell'ufficio, che vaca, ma non acqui fino altra abilità, quando questa per altro titolo non gli competesse, qual Decreto deve parimente osservarsi.

De i Definitori del Capitolo Generale, e loro durazione.

### C A P. II.

§.1. Ordiniamo, che in ciascun Capitolo Generale nel primo giorno siano con voti segreti eletti quattro Definitori dal corpo di esso Capitolo delli più prudenti, e più idonei, ed i voti siano conosciuti, e scrutati da tre Padri, cioè dal P. Generale, dal Superior del luogo dove si celebra il Capitolo, e dall'Abate di Governo più antico di professione, e quando i voti fossero eguali per tre volte si facci quello si è detto per l'Elezione del P. Generale. Non possono essere eletti Definitori quelli, che furono eletti nel Capitolo immediate antecedente secondo l'uso della nostra Congregazione, ed ordine del Visitatore Apostolico, e circa la precedenza si osservi *ut infra*. Quali Definitori abbinno Dio avanti gl'occhi, ordinino, riformino, corregghino, e definiscano col P. Generale nuovo, e che termina l'ufficio, conforme al zelo dell'anime, e tranquillo stato di tutta la Congregazione. Abbinno autorità di sentire, e ricevere le querele di tutti, ed anche che saranno date contro il Generale, che lascia l'ufficio, e facciano quanto ricerca il giusto, ricordandosi però sempre della carità cristiana, e religiosa, e se qualche cosa non potessero definire mentre dura il Capitolo, potrà farsi dopo. Abbinno parimente autorità di far ordini, e costituzioni sopra le cose particolari, che di nuovo possono occorrere per conservazione dell'osservanza, e riforma dell'Ordine, ma questi loro statuti siano proposti, ed anco ben considerati da tutti i Padri del Capitolo, sentendo il parer di tutti, ed essendo approvati dalla maggior parte, siano poi pubblicati, ed osservati da tutta la Congregazione, altrimenti non averanno forza alcuna. Quando i Definitori insieme col P. Generale averanno distribuiti gl'uffici, e le famiglie de' Monasteri, si sottoscriveranno tutti, o almeno la maggior parte nella tavola fatta, e poi si pubblicherà in Capitolo nell'ultima sessione, acciò tutti vadano dove sono assegnati, ne sia lecito al P. Generale senza legittima, ed urgente causa di variare gl'ufficiali, e le famiglie.

§.2. L'autorità de i Definitori durerà tutto il quadriennio futuro per quello possa occorrere circa la sostituzione de' Presidenti, o supplemento in caso di vacanza, come si dispone nel suddetto Breve, ed averanno anco durante detto quadriennio voce attiva, e passiva nelle Diete par-

ticolari, come si dirà al suo luogo. Ed occorrendo alcune cose gravi, e di molta importanza, che non si potessero risolvere durante il Capitolo, potrà anco farsi doppio, e se richiedessero gran considerazione, posli il P. Generale insieme con detti Definitori chiamare altri Monaci più giudiziosi, e discreti, per domandar parere, e consiglio. Guardisi poi ciascun Definitor di palesare in qualsivoglia modo ad alcuno, che sia fuori del Capitolo quelle cose, che si trattassero secretamente fra di loro, o con cenni, o con parole, o con scritture, e chi farà contro quest'ordine soggiaccia alla pena della colpa grave, e non possa essere più eletto a detto ufficio per anni dieci, se non farà in ciò per grazia particolare dispensato dal P. Generale insieme col Capitolo Generale.

§.3. Prima, che si legga la tavola delle Famiglie, siano eletti per voti segreti di tutto il Capitolo Generale anco quattro revisori idonei, e discreti, nella qual'Elezione non abbinno voto i vocali della Famiglia di S. Benedetto di Fabriano, e di S. Silvestro di Montefano, e questi debbano rivedere i conti, e l'amministrazione delli sudetti dui Monasteri di Fabriano, e loro annessi di tutto il quadriennio antecedente, e dopo che averanno visti, ed esaminati i libri con ogni diligenza secondo la relazione, che per coscienza, e sgravamento dell'Anime loro daranno al P. Generale, e Visitatori siano assoluti, o condannati gl'ufficiali, che averanno amministrato, conforme alla Bolla di Papa Paolo III. sopra il Generalato.

Della celebrazione della Dieta, e numero de' Vocali.

### C A P. III.

§.1. Disponeva l'antica costituzione, che una volta l'anno per riforma della Congregazione, e per visitarsi insieme i Monaci si congregasse il Capitolo Generale in uno de' nominati Monasteri, il che non era totalmente in pratica per le gravi spese, che soleva portar tal funzione, bensì secondo i bisogni al più si congregava una volta dentro il triennio. Ma ridotto il governo della Congregazione a quadriennio, come si è notato di sopra, perchè da una parte si fugga tale spesa di congregare si frequentemente il Capitolo Generale, e dall'altra si provveda a i bisogni della Congregazione, che possono occorrere nel corso di quattro anni si ordina nel suddetto Breve Apostolico, che il Generale in mezzo al Governo abbia a convocare una Dieta in quel Monastero, che giudicherà più di proposito, in cui intervengano con i loro voti solo il P. Generale, il Procuratore Generale, e quelli, che sono stati Generali, o Procuratori Generali, li quattro Definitori del Capitolo antecedente, li due Visitatori *pro tempore*, ed il Superiore locale, dove si celebra la Dieta, li quali abbinno facoltà di provvedere gradi, ed uffizi, che vacaranno, e far tutto ciò, che sarà giudicato espediente per utile della Congregazione, fuorchè di rimover dall'ufficio, e dalla stanza i Superiori Generali, e locali, se non in caso di rinunzia, o per loro istanza, o per Canonica deposizione, alla quale Dieta intervenga anco il Segretario della Congregazione, ma come Cancelliere. Inerendo dunque a tale ordinazione sia tenuto il P. Generale congregar detta Dieta in mezzo al Govern-

re il Coro, e la Chiesa, o in predicare, in leggere, o confessare, o in altri simili esercizi di maggiore importanza, si potrà continuare tal consuetudine, e si darà la benedizione solo nel principio dell'anno, o pure ogni volta, che occorrerà farsi mutazione di Cuciniere, ed all'ora quello, che termina l'offizio, renderà grazie al Signore, dicendo in Coro alla presenza de' Monaci ingnocchioni tre volte il seguente verso, *Benedictus es Domine Deus, qui adjuvisti me, & consolatus es me*, dopo si dirà da' Monaci il Salmo *Laudate Dominum omnes gentes &c.* con il *Gloria Patri &c.* e dal Superiore ricevuta la benedizione in forma, *Benedictio Dei omnipotentis Patris, & Filii, & Spiritus Sancti descendat super te, & maneat semper. Amen.* Baciando terra vada al suo luogo. E subito quel che entra similmente ingnocchiato domandi la benedizione, dicendo, *Sube Domne benedicere*, e detto dal Superiore. *Dominus sit in corde tuo, & in manibus tuis, ut dignus, & competenter exerceas officium tuum ad laudem, & gloriam nominis sui, & Fratrum consolationem.* Tutti rispondano *Amen.* Ed egli baciando la terra, entri poi a far l'offizio suo con diligenza, e carità.

§.2. La Mensa del Padre Generale secondo la Regola può esser separata dalla comune, avverta però molto bene esso Padre Generale, che quello gli si concede per causa de' negozi, quali ordinariamente occorrendo l'impediscono poterli trovare alla mensa comune, che non l'abusi, in far vita comoda, e delicata, mangiando fontuosamente, onde si sforzi di far la mensa parca, Religiosa, non facendo spese superflue, e sempre tenga seco qualche Monaco più maturo, e di maggior grado, quando non vi siano forastieri di degna, ed onesta condizione, e facci legger sempre alla mensa. Ma nelle feste solenni procuri di trovarsi alla mensa comune per consolazione de' Fratelli, il che potrà fare anco ogni volta, che gli parerà espediente, per uniformarsi al precetto della Regola.

§.3. Sono ancora al Padre Generale concessi due Monaci, che lo debbano servire, uno de' quali deve esser Sacerdote, che l'accompagni sempre, ajuti a dir l'offizio Divino, ed abbi cura delle sue stanze, e della sua Persona; l'altro poi sia, o almeno ordinato in Sacris, o Converso Professo, che lo serva, con apparecchiare in tavola, portar lumi, e per cose simili, ricordandosi di far l'uno, e l'altro ogni cosa col timor di Dio, e secondo la S.Regola.

#### Della Sagra Comunione.

#### C A P. XXI.

Non solamente deve farsi la Comunione da tutti i Monaci insieme una volta il mese, secondo la disposizione de' Sacri Canonici, ma ancora più spesso, onde i Sacerdoti legittimamente non impediti procurino celebrare ogni giorno, secondo l'ordine del Visitatore Apostolico, ed avendo comodità, cerchino di riconciliarsi prima di celebrare, ancorchè non si sentissero gravati di peccato mortale. E quelli che non sono Sacerdoti, se faranno in Sacris, siano tenuti a comunicarsi ogni volta, che solennemente ministreranno all'Altare conforme al Sacro Concilio di Trento. E così questi, come tutti gl'altri Chierici, Conversi, Novizi, ed Oblati ricevano il Santissimo Sacramento tutte le feste del nostro Signor Gesù

Cristo, della Beatissima Vergine, de' Santi Apostoli, del P. S. Benedetto, del P. S. Silvestro, e di Santa Scolastica, esortando in oltre tutti a comunicarsi anco più spesso, e particolarmente ogni festa di precetto, ed ogni Domenica dell'anno, come si conviene a veri Servi del Signore, nel che deve esser sollecito, ed oculato qualunque Prelato de' nostri Monasterj, al quale doveranno senza replica obbedire ogni volta, che ciò comandarà. Se poi alcuno non si comunicerà ne' sopradetti giorni determinati, soggiaccia alla pena della colpa mediocre, eccetto però quelli, o che faranno in viaggio, o infermi, o ragionevolmente dispensati dall'Abate, o dal Padre spirituale, che poi potranno supplire nella festa seguente.

#### QUARTA DISTINZIONE.

Della celebrazione del Capitolo Generale, e numero de' Vocali. Cap.1.

De' Definitori del Capitolo Generale, e loro divisione. Cap.2.

Della celebrazione della Dieta, e numero de' Vocali. Cap.3.

Dell'ordine di precedere tra' Vocali, e Monaci. Cap.4.

De' Visitatori, e loro Offizio. Cap.5.

Della sostituzione de' Graduati, Presidenti, e Vocali. Cap.6.

De' pubblici Lettori, e Studenti. Cap.7.

Avvertimento.

Della celebrazione del Capitolo Generale, e numero de' Vocali.

#### C A P. I.

§.1. Acciò le cose ordinate nelle presenti Costituzioni siano fermamente osservate di comun consenso del Capitolo Generale, approvato con il suddetto Breve Apostolico del 1683, s'ordina, che ogni quattr'anni si debbano congregare i Monaci a celebrare il Capitolo Generale, o nel Sagro Eremo di S. Silvestro di Monte Fano, o in S. Benedetto di Fabriano, o in altro luogo, come si è detto alla 3. dist. cap. 1. §. 1. E perchè il Capitolo Generale in cui si fece la riforma delle presenti Costituzioni, si celebrò ne' tre giorni solenni della Pentecoste, essendosi sperimentato, che in tale solennità le funzioni di Chiesa, di Prediche, e di pubbliche Cattedre, che sogliono farsi per detto Capitolo, riescono con maggior decoro, e con maggior soddisfazione de' Popoli, vogliamo, che in avvenire sempre si celebri in detta solennità, dovendosi computare l'intero quadriennio con il Calendario Ecclesiastico, di modo tale, che ogni quattr'anni nelle feste della Pentecoste s'intenda compito per qualunque governo il quadriennio, quantunque secondo il quadriennio Solare variasse qualche giorno. Giunto dunque il tempo, il Padre Generale almeno per un Mese avanti doverà intimarlo con sua lettera Circolare, o citatoria a tutti i Monasterj, ordinando a' Vocali, che vi hanno voto, trovarsi presenti il Sabato al primo Vespro di detta Solennità nel luogo del Capitolo, e quelli, che fossero negligenti, o manchevoli trovarsi in detto tempo, non entrino dentro la porta del Monasterio senza licenza del P. Generale, e nel primo giorno del Capitolo ne dichino la loro colpa in

pa in esso Capitolo, se però il P. Generale non avesse gran probabilità di qualche legittimo impedimento. Nessuno senza licenza espressa del Padre Generale possa accostarsi al luogo del Capitolo prima di detto tempo, e tutti i Vocali siano tenuti portar seco la Cocolla, e venir con la rasatura sotto pena di privazione di voce attiva, e passiva per quattr'anni, ed all'ora non siano lasciati entrare. E perchè tutti i Monaci sono molto occupati in detta Solennità, acciò le cose della Chiesa, e del Coro vadino con il dovuto ordine, il Superiore del luogo, dove si celebra il Capitolo, farà distinta Tabella di chi abbia a fare le necessarie funzioni di Messe cantate, e Vespri, alla quale senza replica tutti doveranno obbedire, ed anco deputarà due Cantori, li quali abbinno cura di dirigere il Coro, e di chiamare a suo tempo i Ministri, che doveranno esercitare le suddette funzioni, qual Tabella doverà avanti il primo Vespro affiggersi in luogo pubblico, acciò sia da ciascheduno veduta.

§.2. In oltre con detta circolare provveda il P. Generale, che nell'assenza degl'Abati, e vocali delle loro residenze, le nostre Chiese non manchino del necessario servizio, che per ciò sotto pene gravi, ed anco con censure ordinarà, che nessuno de' Monaci non vocali dopo detta intimazione de' Capitoli ardisca scostarsi, o pernottar fuori della Clausura dove si trova di stanza senza sua espressa licenza, e fin tanto non siano tornati i vocali a propri luoghi, anzi per i Monasterii di poco numero comandarà agl'Abati, acciò prima della loro partenza provvedano anco di Sacerdoti di fuori, quando il bisogno lo richieda, perchè in tal solennità le Chiese restino provviste.

§.3. Nel primo giorno del Capitolo, che sarà la Domenica della Pentecoste si canti all'aurora la Messa corrente dello Spirito Santo dal P. Generale, o da altro di suo ordine; nel secondo giorno dal primo Definitor; nel terzo dal secondo Definitor; La Messa poi conventuale il primo giorno la canti l'Abate locale, il secondo giorno il terzo Definitor, il terzo il quarto Definitor. Cantata, che sarà il primo giorno la Messa dell'aurora, si canterà immediatamente in Coro anco Prima fino al martirologio esclusivo a cui interverranno tutti i vocali in Cocolla, ed in tanto il Sagrestano, o altro di suo ordine suoni lungamente a Capitolo. Giunti in Coro al Martirologio, come sopra s'intonarà dal P. Generale l'Inno: *Veni Creator Spiritus &c.* e tutti cantando alternativamente; e procedendo la Croce con Ceroferaj processionalmente, e con ordine si congregaranno nel luogo del Capitolo. Congregati che saranno il Lettore Edomadarario canterà il Martirologio, e si terminerà Prima, come nel Breviario Monastico, facendosi dal P. Generale l'assoluzione solita de' Defonti, indi aspettandosi si leggerà il presente Capitolo, o parte di esso della presente Costituzione ad arbitrio del P. Generale, stando tutti attenti ad ascoltarla, poi si farà il Sermone latino dal P. Generale, o da altro di suo ordine, poscia si leggeranno le Bolle Pontificie solite leggersi in simili funzioni, e si farà l'*extra omnes*.

§.4. Ciò fatto gl'Abati di Governo con umiltà, ed in segno di soggezione, e rinunzia delle loro Badie ad uno ad uno rassegnino ordinatamente i sigilli de' loro Monasterj nelle mani del

P. Generale, e se alcuno per infermità, o per altra giusta cagione non fosse potuto venire, deve far tal rassegna per mano di quello, che porterà lettera di scusa in suo nome, il che se alcuno non procurerà di eseguire, sappia di restar senz'altro privo della sua Badia, nè si possi a questi tali facilmente conceder grazia di essere in ciò dispensati. Dopo tal rinunzia di sigilli, prima che si tratti altra cosa, si facci lo scrutinio de' voti, dovendosi chiamar tutti per ordine dal Segretario del Capitolo, e ciascuno sentendo il suo nome, alzandosi da sedere con il capo scoperto risponda. *Assum.* Il che fatto il P. Generale soggiungerà pubblicamente, e con voce intelligibile da tutti, che egli non intende includere, o escludere alcuno, che non debba essere incluso, o escluso, e che se alcuno pretende, che vi siano vocali, che non possano concorrere all' Elezioni Capitolari per qualsiasi impedimento, lo debba dire all'ora, protestandosi, che quando non venghi allegata cosa alcuna in contrario si procederà senz'altro agl'atti Capitolari. Dopo di che se si scoprirà impedimento alcuno, sia diligentemente esaminato, e dato opportuno rimedio, secondo la giustizia, acciò si fugga ogni nullità. Avvertendo, che scoprendosi cosa alcuna, quale volesse lungo tempo a deciderla, non si debba per questo impedire la celebrazione del Capitolo, ma si lasci stare per tempo più opportuno, se non vi farà alcuna difficoltà il P. Generale stando a sedere assolverà generalmente tutti i Monaci ingnocchiati da ogni censura, e dispenserà sopra l'Irregularità, nella quale potessero esser incorsi nel foro della coscienza, dicendo, dopo recitatosi da tutti insieme il Confiteor: *Auctoritate qua fungor absolvo vos ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis, & interdicti, si quo ligati estis, & dispenso vobiscum super omni irregularitate occulta, si quam contraxistis, & rehabilito vos Sacramentis Sanctae Romanae Ecclesiae, & executioni ordinum, & officiorum vestrorum, quantum auctoritas mea se extendit. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti Amen.*

§.5. Doppo questo si presentino, e si leggino le lettere dirette al P. Generale, o a PP. del Capitolo spettanti al buon Governo della Religione, quali devono ben esaminarsi, poi si venghi all' Elezione di quattro PP. Definitori per voti segreti, come nel Capitolo seguente, quali eletti, e dal Segretario del Capitolo pubblicati, ricevano per mano del medesimo lo stato di tutti i Monasterj, che doverà farsi da' Camerlinghi, e portarsi da ciascun Abate di governo nella conformità, che s'ordina nella presente dist. cap. 3. §. 3., che doverà da medesimi con l'assistenza del P. Generale nuovo, e del P. Generale, che termina l'officio (il quale per la cognizione, e pratica, che ha delle cose della Congregazione in detto Capitolo, presterà l'assistenza anco nell'altre risoluzioni, e funzioni Capitolari, che si fanno in Definitorio) ben esaminarsi per riconoscere la possibilità de' luoghi, poscia si termini la prima sessione con le preci solite recitarsi nel fine delle Congregazioni: in detto giorno non vi sia altra funzione Capitolare. La mattina terminata detta sessione ad ora debita si canterà la Messa conventuale, poi vi farà la Predica in pubblica Chiesa, che per commissione del P. Generale doverà farsi da soggetto di proposito della

Con-

altri Monaci secondo gl'ecceffi formando Processo d'ogni cosa se lo richieda il bisogno.

§.2. In ogni luogo siano nel loro ordine, come si è detto nel Capitolo antecedente, fuorchè in tempo di Visita faranno i primi dopo il P. Generale, e dopo il Procuratore Generale, cioè mentre in atto di Visita esercitano l'Offizio di correggere, e visitare, il quale vogliamo in tutti i modi, che si finisca in tre giorni continui, dopo che averanno cominciato a visitare un Monastero se però non occorresse cosa, che avesse bisogno di più lungo tempo, ma in tal caso dopo tre giorni, avvertano, che non sia gravato il Monastero più del bisogno. Se poi troveranno esser successa alcuna cosa grave, e pericolosa dopo l'ultima Visita, ancorchè fosse stata punita dal Superiore Locale, nondimeno i Padri più vecchi del Monastero procurino avvisarne il P. Generale, e i Visitatori minutamente, quali, pigliata giusta informazione provvederanno, e giudicheranno *ad formam juris*. E visitando qualche luogo soli d'ordine del Padre Generale siano diligenti, e fedeli in dar poi vera relazione de' Monaci, che averanno visitati, se continuamente vivono in pace, se attendono allo studio con assiduità, se sono ferventi nel predicare, quando gli sia imposto, di che fama, e nome siano, che frutto facciano, e se nel vivere, nel vestire, e in tutte l'altre cose si osservi la Regola, e le Costituzioni.

§.3. In quel giorno, che si comincerà la visita, perche si conosca il principio di essa, si farà un breve Sermone, o esortazione dal P. Generale, o dal primo Visitatore, non essendovi il P. Generale guardandosi di non metter le mani in quelle cose, che non toccano a loro. E prima di qualunque cosa facciano sapere pubblicamente a' Monaci, che hanno da essere visitati, che non pronghino di nuovo quelle cose istesse, che in altre visite sono state legittimamente corrette, e punite, ne meno dichino in pubblico, o in privato alcuna cosa enorme, o che meriti senz'altro la condannaione contro il Superiore, o contro alcun Monaco, se non diranno anco da chi l'hanno saputo, & intesa sotto la pena prescritta contro gl'infamatori *Dist. 2. Capit. 7.* E circa li Superiori Locali sarà officio del P. Generale, e de' Visitatori punirli, e correggerli, e anco deporgli dal grado, quando vi fossero cause tali, che meritassero Canonica deposizione, il che non potrà farsi senza tela giudiziaria, e Sentenza Canonica, come anco sarà loro parte punire i delitti de' Monaci, quando non avessero sufficientemente soddisfatto alla pena de' loro ecceffi impostagli dal Superiore Locale.

§.4. Nel Visitar poi la Chiesa, & il Monastero potranno servirsi dell'Ordine, che insegna il *Directorium Visitationum*, o di altro, che sia di proposito, il che anco faranno nella Visita delle Monache a noi soggette osservando diligentemente quanto sopra ciò comanda il Sag. Concilio di Trento, le Bolle Apostoliche i Decreti della S. Congregazione sopra lo stato Regolare, scrivendo tutta la Visita ordinatamente, che faranno di ciascun luogo in un libro per darne conto al Capitolo Generale, e per conservarla in Archivio. Siano sopra tutto diligenti circa le cose della Chiesa, e del culto Divino, e procurino con tutta attenzione, che esattamente venghi osservata la Regola, gl'

Ordini della Riforma Apostolica, e le presenti Costituzioni.

*Della Sostituzione de' Graduati, Presidenti, e Vocali.*

#### C A P. VI.

1. Secondo il citato Breve Apostolico del 1683. i Graduati, e Vocali della nostra Congregazione godono la perpetuità nella forma espressa in detto Breve, quantunque il P. Generale finito il quadriennio non possa esser assunto a tal carica, se non dopo altri due governi. E gl'Abati compito un quadriennio siano tenuti passare per il Governo ad altro Monastero, come anco si notò nella presente *Dist. Cap. 3. §. 4.* Ma perchè possono ben spesso accadere delle vacanze, o per causa di morte, o di rinunzia, o di Canonica deposizione: Onde sia necessario far nuova provvista, nello stesso Breve si ordina, che dovendosi far nuova Elezione ne' Capitoli Generali, o nelle Diete s'osservi tal forma. Se vacarà Badia di Governo sia sempre sostituito uno de' Vocali non Abati, o altro soggetto, che per tre governi sia stato lodevolmente, o Camerlengo, o Priore, o Curato d'Anime, o Confessore de' Secolari, o Sagrestano, come anco per tale officio di Sagrestia si decretò per il tempo futuro nel Capitolo Generale del 1688. E se vacarà uno de' Vocali non Abati, sia solo sostituito un soggetto degno, e capace di quell'offizio, che vacarà.

§.2. Se poi tal provvista averà a farsi fuori de' Capitoli, e delle Diete, si faccia in tal modo. Se vacarà il Generalato sia sostituito l'Abate, o Presidente del Sagro Eremo di Monte Fano, come si è detto nella *3. Dist. Cap. 1. §. 6.* Se vacarà la Procura Generale, si sostituisca soggetto, che abbia i requisiti notati in detta *3. Dist. Cap. 3. §. 1.* ad arbitrio del P. Generale. Se vacarà il Visitorato, si provveda dal P. Generale, e Definitori attuali di soggetto da cavarli dal numero degl'Abati di Governo, o da Titolari, che abbin sostenuto il Governo. Se vacarà Badia di Governo, si provveda da suddetti Presidenti da cavarli dal numero de' Titolari. Se vacarà Badia Titolare, o il Bibliotecario di Fabriano, non si facci provvista fino al Capitolo Generale, o fino alla Dieta prossima: E se vacarà alcuno degl'altri Vocali non Abati si provveda da medesimi di supplemento idoneo fino a detto Capitolo Generale, o Dieta, dove si farà l'Elezione dell'Offizio, che vaca, quali supplementi goderanno le cariche secondo si è notato nella presente *Dist. Cap. 1. §. 9.*

§.3. Si dispone anco in detto Breve, che volendo alcuno degl'Abati di Governo permutare con altro di Governo, o pure con altro Titolare, possa per giuste Cause da riconoscersi dal P. Generale, e Visitatori, e col consenso dell'Emo Protettore farsi anco fuori di Capitolo, o Dieta, come anco volendo alcuno degl'Abati di Governo spontaneamente rinunziare, sia sempre rinvestito della Badia Titolare, che vacarà per l'assunzione alla Badia del renunziante, il che anco deve solo farsi per giuste Cause da riconoscersi, come sopra. In oltre si dice, che volendo desistere dal Governo alcun di quelli, che sono stati Generali, o Procuratori Generali, possano in caso di vacanza esser reas-

sunti

sunti al Governo egualmente di ogni altro Titolare. Onde, essendo tal disposizione ottima, si ordina, che sia sempre inviolabilmente osservata sotto pena di nullità per qualunque atto, che in altro modo si facesse.

*De' pubblici Lettori, e Studenti.*

#### C A P. VII.

§.1. Ordinandosi nell' antica Costituzione, e con Decreti de' Capitoli Generali, che non sia mai concesso a' nostri Monaci di andare alle Scuole fuori della Religione, volendo però, che ne' nostri Monasteri vi sia sempre chi insegni le scienze liberali, massime la Logica, la Filosofia, la Teologia, Scolastica, e la Morale, acciò si buona ordinazione sia posta onninamente in pratica, nel suddetto Breve Apostolico si dispone, che oltre a varj Lettori, quali sono in molti Monasteri; in tre luoghi della Congregazione si deputino Lettori pubblici per servizio particolare della nostra Gioventù, uno per le Lettere Umane, e per la Rettorica. Il secondo per la Logica, e Filosofia, e il terzo per la Teologia Scolastica, i quali perchè venghino animati alla fatica, godano voce attiva, e passiva ne' Capitoli Generali; abbin l'abilità alla Badia Titolare, e la precedenza, come si è detto al suo luogo, perseverando però ne' loro officij ciascheduno per due Lettere continue, che faranno in tutto otto anni, ma lasciando, o essendo per lor difetto deposti dalla carica prima, che siano provvisti di Badia Titolare, non godano privilegio alcuno, onde per la Teologia si deputò il Monastero di S. Stefano del Cacco di Roma; Per la Logica, e Filosofia il Monastero di S. Benedetto di Fabriano, e per le Lettere Umane il Monastero di S. Lucia della Serra di S. Quirico, o altro ad arbitrio del Capitolo Generale, o Dieta, purchè sia di Professorio.

§.2. Quei Lettori dunque, che si troveranno eletti a tal carica, essendo questa molto importante per il beneficio, e decoro, che ne risulta a tutta la Congregazione procurino in ogni conto soddisfare al proprio debito con cercare il profitto nelle scienze, e nella bontà della vita. Che perciò avendo il timore di Dio avanti gl'occhi, attendano con tutta carità, e diligenza alle quotidiane Lezioni, che devono essere almeno con i loro Esercizj d'un'ora, e mezza per ciascheduna volta senza mai tralasciarne alcuna, se non in caso di vacanza, *ut infra*, o per grave urgenza da riconoscersi dall'Abate, o per infermità, che quando fosse molto lunga, doverà provedersi dal P. Generale di supplemento, acciò i Studenti non perdano il tempo: E perchè ciascheduno sappia il proprio debito i Lettori di Teologia siano tenuti leggere nel termine del quadriennio i principali trattati, cioè *de Deo Trino, & uno, de Beatitudine, & ultimo sine Hominis, de Incarnatione, de Gratia, & libero arbitrio, de Actibus humanis, de Justitia, & Jure, de Virtutibus Theologicis, & de Sacramentis in genere, & essendovi il tempo, anco de Virtute, & Sacramento Penitentia.* I Lettori di Filosofia, la Logica, gli otto Libri della Fisica, *de Caelo, & Mundo, de ortu, & interitu, de Meteoris de Anima, e la Metafisica.* E i Lettori delle Lettere Umane siano tenuti rendere gl'Scolari franchi nella lingua La-

tina, nella Regola del Verso, ed in ogni'altra cosa, che s'insegna nell'Umanità, e nella Rettorica.

§.3. Siano poi anco tenuti esercitare i medesimi studenti ne' quotidiani esercizj, nelle Conclusioni private di ciaschedun Mese, e nelle Conclusioni pubbliche nel fine di ciascun trattato, e di tutti i trattati insieme nel fine del quadriennio, che doveranno far sostenere nel Capitolo Generale, o in altro luogo, secondo che verrà ordinato dal P. Generale. E se alcuno de' suddetti lettori sarà trovato negligente, e manchevole nel proprio officio, e dopo ammonito due volte dal Superiore locale non si sarà emendato, ne venghi avvisato il P. Generale, il quale senz'altro lo rimova dalla carica, ed altro più diligente venga sostituito in suo luogo. E circa le vacanze si tenga tal'ordine. Un giorno della Settimana, che sarà, o il Mercoledì, o Venerdì non vi sia lezione, nè tampoco in alcuno de' giorni festivi di precetto. In oltre dalla festa del B. Ugo Protettore, delle nostre Scuole, che cade li 26. Luglio fino al primo Lunedì di Settembre si legga la mattina solamente, come anco sia vacanza tutto il Mese d'Ottobre, sei giorni per il carnevale dell'Avvento, dieci per il carnevale di Quaresima, e dal Sabato delle Palme fino al Lunedì dopo la Domenica in Albis; E concedendosi licenza a' Lettori d'uscire a predicar la Quaresima (che per l'Avvento non deve mai concedersi, se non per i luoghi dove sono di stanza, e che non porti impedimento agli studj) o non s'ammettano in alcun modo le vacanze d'Ottobre, o ammettendosi, si provveda di supplemento idoneo, che legga in assenza de' Lettori, acciò gli studenti non perdano il tempo migliore.

§.4. E quanto agli Studenti s'osservi quest'ordine, che a quelli i quali averanno capacità sia dato congruo tempo per le lettere umane, e per la Rettorica, dopo gli siano dati quattro anni per la Logica, e Filosofia, ed altri quattro per la Teologia scolastica, se però il P. Generale non volesse aggiungerli altro tempo per renderli più idonei ad insegnare ad altri. Siano per tanto applicati in tutto al loro profitto, si guardino di dire, o di far cosa alcuna, per la quale si rendano indegni di tal grazia, e principalmente dimostrino, dopo il Superiore, tal riverenza a' Lettori, che non possano mai esser notati d'ingratitude, ma più tosto gli porgano motivo per il loro avanzamento; mentre faranno instudio, e faranno il corso delle scienze, siano esenti da tutti gl'offizj, che possano impedire il loro profitto, se però non fusse tanto grande la necessità, che al Superiore, al Lettore, ed a' più vecchi pareffe non poter fare senz' il loro ajuto. Siano però sempre tenuti a recitare il Divino Offizio, nè siano mai esenti dal Coro senz' espressa licenza del Superiore, quale deve concederla per qualunque grave necessità: Occorrendo al medesimo Superiore mandar fuori del Monastero alcuno degli studenti in tempo di Scuola, dopo che questo averà avuta l'obbedienza lo farà anco sapere al Lettore, perche sappia la cagione, che non va in scuola. E tanto il Superiore, quanto gl'altri si devono portare caritativamente verso degli studenti, acciò il tempo concesso loro per lo studio passi con il dovuto frutto.

§.5. Se alcuno studente sarà negligente nel proprio debito, e disobbediente al Lettore in materia

teria di studio, dopo che da questo sarà stato più volte ammonito, e corretto in scuola, sia anco ad istanza del medesimo Lettore mortificato in pubblico dal Superiore, e non emendandosi, o perdendo oziosamente il tempo senza frutto venga rimosso con applicarlo a diverso officio, ed un altro più idoneo sia sostituito in suo luogo. Ordiniamo di più, che gli studenti non solo siano sempre pronti, ed obbedienti a' Lettori per gli esercizi quotidiani, conclusioni del mese, e di qualunque trattato, dopo che sarà terminato, ma sopra tutto siano tenuti nel Capitolo Generale secondo saranno avvisati dal P. Generale, difendere pubbliche Conclusioni di tutto il quadriennio, e quelli, che si faranno portati bene, ed avranno terminati tutti i corsi delle suddette scienze con profitto, e con lode, dovendosi deputare qualche Lettore in alcuno de' nostri Monasteri, o occorrendo qualche vacanza de' suddetti tre Lettori destinati per il servizio della nostra Gioventù con Patente speciale del P. Generale, precedendo la professione della fede, e servate le condizioni prescritte nella deputazione de' vocali potranno essere dichiarati tali, come anco potranno essere applicati alla predicazione, ma solo nel modo, e forma prescritta nella *Dist. 1. Cap. 4. §. 3.* non dovendosi abilitare alcuno a tale esercizio se non dopo terminato tutto il corso delle suddette scienze, e se prima non sia stato pubblicamente sentito, come s'ordina nello stesso luogo.

§. 6. Avvertano però tanto i Lettori, quanto gli studenti di non dar mai alle Stampe Conclusioni de' trattati interi, o di tutto il quadriennio, nè sporie alla difesa in qualsivoglia luogo senz' espressa licenza del P. Generale, e de' Superiori competenti del S. Offizio sotto pena di sospensione *ipso facto ab officio* per i Lettori, e di pene ad arbitrio d'esso P. Generale per gli studenti. Ordiniamo finalmente, che tanto i Lettori creati come sopra, quanto i Predicatori siano poi tenuti spendere il loro talento insegnando ne' luoghi, dove saranno destinati con diligenza, ed applicazione, e predicando nelle Quaresime, ne' Avventi, ed in ogn'altra parte dell'anno nelle nostre Chiese, ne' Capitoli Generali, e dove occorrerà, secondo l'ordine, che darà il Padre Generale, e non facendo l'obbedienza, siano puniti ad arbitrio d'esso P. Generale, e sospesi da' loro Offizj.

§. 7. Ed acciò nella Congregazione non manchi cosa alcuna circa il comodo degli studj, ed anco si provveda di Ministri idonei per il Sacramento della Penitenza, ordiniamo, che (oltre a quelli, li quali averanno il peso di fare la conferenza de' casi due volte la Settimana, come si disse nella prima *Dist. Cap. 12. §. 4.* in uno almeno, o più de' nostri Monasteri sia deputato Lettore idoneo dal Capitolo Generale, o dalla Dieta, il quale secondo al bisogno legghi a' nostri Monaci, specialmente a quelli, che non averanno abilità alla speculativa, la Teologia morale, o casi di coscienza con fare scrivere almeno una lezione il giorno, e regolarsi nelle vacanze, come si è detto di sopra parlando de' Lettori pubblici, e con fare i quotidiani esercizi per abilitare gli studenti. E que' che con lode, e profitto de' medesimi studenti averanno almeno per ott'anni esercitata tal carica con lezioni continuate, abbinò abilità alla Badia titolare, e siano con altri

offizj d'onore riconosciute a tempo le loro fatiche.

*Formula Solemnis Professionis emittenda in Congregatione Silvestrina,*

Esaminati, ed approvati li Novizj compito l'anno della probazione secondo il Decreto della Sac. Congregazione sopra lo stato Regolare; sono ammessi alla Professione, e stando ciascuno avanti l'Altare ad alta voce fa la presente petizione.

In nomine Domini nostri Jesu Christi, & Sanctorum PP. Nostrorum Benedicti, & Silvestri Abbatum. Anno a Nativitate ejusdem millesimo sexcentesimo Die Mensis Ego D. N. N. de D. Diocesis Promitto stabilitatem meam, morum meorum conversionem, Castitatem, Paupertatem, & Obedientiam secundum Regulam Sanctissimi Patris Benedicti, & Constitutiones hujus Silvestrinae Congregationis coram Deo, & omnibus Sanctis, quorum Reliquiae habentur in hoc Monasterio Sancti N. de N. in praesentia, & manibus Reverendissimi P. D. N. N. Abbatis Generalis ejusdem Congregationis Silvestrinae, in qua professionem emitto, nomine tamen Monasterii S. N. N. In cuius rei fidem petitionem hanc manu propria scripsi, & subscripsi die, & anno quibus supra.

Ego D. N. N. manu propria. Si scribere nesciat, dicat. In cuius rei fidem petitionem hanc manu propria signo crucis signavi die &c.

*Avvertimento.*

§. 1. Per provvedere, che le presenti Costituzioni siano inviolabilmente, e sempre osservate, e la Regolare disciplina venghi rigorosamente mantenuta ordiniamo a tutti gli Abati locali, ed in loro assenza a' Priori claustrali, che una volta l'anno nel mese di Gennaio da cominciarli il primo giorno, facciano leggere in pubblica mensa, o in altro pubblico luogo alla presenza di tutta la Famiglia la Regola del P. S. Benedetto, e parimente una volta l'anno nel mese di Giugno da cominciarli il primo giorno le presenti Costituzioni, sotto pena di sospensione *ipso facto ab officio*, alla quale soggiacciano fin tanto non avranno obbedito, e di altre ad arbitrio del P. Generale. Dove si avverte, che non vogliamo con le presenti Costituzioni in alcun modo obbligare i Trasgressori alla colpa, e peccato, ma solamente alla pena, purchè non si facci in esse espressa menzione della colpa, o che alcuno non ardisse trasgredirle per disprezzo. Eccettuando però li tre voti d'Obbedienza, Povertà, e Castità, nelli quali nè tacitamente, nè espressamente si può dispensare, restano anco sempre nella sua forza, ed integrità la Regola del P. S. Benedetto, che con la presente Costituzione non deve essere in alcuna parte alterata o vero oscurata.

§. 2. In oltre si ordina, che il P. Generale entrando nell'offizio sia tenuto dar giuramento di far osservare le presenti Costituzioni, nè dispensare senza urgentissima causa, oltre al quale sopra tal negozio, e sopra il governo della Congregazione siano anco deputati quattro Padri perchè non sia variato, e questi siano l'Abate dell'Eremo di Montefano, l'Abate di S. Bened-

detto di Fabriano, e li due Abati Visitatori *pro tempore*, quali tutti siano tenuti prestare il sopraddetto giuramento con rogito del Segretario del Capitolo avanti i Definitori nell'ultima sessione Capitolare, non permettendo mai, che il Padre Generale, o altri facciano cosa alcuna contro la giustizia, contro la Regola, e contro le presenti Costituzioni, ed occorrendo qualche dubbio fuori de' Capitoli, o Diete abbino tutti insieme autorità dichiararlo secondo la loro coscienza, o di comun parere, o della maggior parte, intendendosi sempre incluso il P. Generale, o non potendo rimediare, ricorrono all'Eminentissimo Protettore *pro tempore*, o alla Sagra Congregazione sopra lo stato Regolare, o al Sommo Pontefice, ed alla Santa Sede Apostolica.

§. 3. Non sia lecito ad alcun Monaco di qualsiasi grado, o condizione di dare, imprestare, o in alcun modo far vedere le presenti Costituzioni a persone Secolari, o Ecclesiastiche fuori dell'Ordine nostro senza espressa licenza del Padre Generale, e PP. Deputati sotto pena di grave colpa, e tal licenza non sia mai data senza urgente causa, ed in grazia di persone meritevoli, delle quali non sia sospetto, che torni in pregiudizio della Congregazione: E l'altre cose non prevedute nelle presenti Costituzioni potranno essere dichiarate, o ne' Capitoli Generali, o nelle Diete secondo l'occorrenze. Esortando in tanto tutti i nostri Monaci nelle viscere del Signore nostro Gesù Cristo, che per onore di Dio, e per salute dell'anime loro procurino con vera umiltà, e rassegnazione d'osservare le cose contenute nel presente libro, e nella Santa Regola con certezza di acquistare per tal via la Gloria eterna Amen.

§. 2. Cum autem, sicut eadem expositio subjungebat, a praefato Capitulo Generali, nec non a dilecto filio Amadeo Moroli Abbate Generali Congregationis supradictae eisdem exponentibus demandatum fuerit, ut Constitutiones hujusmodi huic Sanctae Sedi praesentarent, ad hoc, ut Apostolicae confirmationis robore munirentur: Nobis propterea exponentes praefati, etiam nomine Capituli Generalis, & Amadei Abbatis Generalis praedictorum humiliter supplicari fecerunt, ut in praemissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur.

§. 3. Nos igitur ipsos Exponentes a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a Jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutos fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, de nonnullorum ex Ven. Fratribus nostris ejusdem S. R. E. Cardinalibus ad supra scriptas Constitutiones examinandas a fel. re: Innocentio PP. XI. praedecessore nostro specialiter deputatorum consilio, omnes, & singulas Constitutiones praesentatas, & in eis contenta quaecumque auctoritate Apostolica tenore praesentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos Juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint supplementus.

§. 4. Decernentes easdem praesentes literas, &

Constitutiones praesentatas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore spectabit in omnibus, & per omnia plenissime satisfragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: Siquae in praemissis per quoscumque Judices ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiti debere: ac irritum, & inane si fecus super his a quocumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 5. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, & quatenus opus sit dicte Congregationis Silvestrinorum etiam in iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & Litteris Apostolicis in contrarium praemissorum, quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores praesentibus pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanens ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expressè derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§. 6. Volumus autem, ut earumdem praesentium Litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in Judicio, quam extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae, vel ostense.

Datum Romae apud S. Mariae Majorem, sub Annulo Pisc. V. Octobris MDCXC. Pontificatus Nostri Anno Primo.

XXIX.

Confirmatur Decretum Inn. XI. quo prohibetur Graecis quibuscumque pecunias quaesitare.

Dat. 27. OS. 1690. An. 2.

*Causa hujus Decreti fuit custodia locorum, & Terra Sancta, de quibus vide Inn. XI. Const. ed. 1686, Apr. 30, Pont. 10. hujus Pont. Const. ed. 1689, Nov. 18, Post. 1, & Const. ed. Nov. 10, Pont. 2.*

ALEXANDER PAPA VIII.

*Ad futuram rei memoriam.*

Alias emanavit a felicitate re: Innocentio PP. XI. praedecessore nostro in Congregatione tunc existentium S. R. E. Cardinalium negotiis Propagandae fidei praepositorum coram ipso Innocentio praedecessore habita, Decretum tenoris, qui sequitur, videlicet: Die 29. Januarii 1677. In generali Congregatione de Propaganda fide habita in Palatio Apostolico coram Sanctissimo D. Innocentio divina providentia PP. XI., ac Eminentissimis, & Reverendissimis Cardinalibus ejusdem Sacrae Congregationis, Decretum ne permittatur Graecis quascumque status, & conditionis &c. pecunias quaesitare, vel quavis alio modo elemosynas petere.

§. 1. Cum Sancta loca Hierosolymitana, in quibus verbum caro factum est, & nostrae reparationis Mysteria Deo miserante, completa sunt,

De reu praedictum.

Causa Decret.

Preces Capituli Generalis

Confirmatio relatarum Constitutionum ad examen revocatarum.

Claustrale.

Congregazione, e dopo il Vespero solenne, a cui assisteranno tutti, vi sarà la pubblica Cattedra di Teologia, o di Filosofia. Che dovrà sostenersi da uno de' nostri studenti, come si dirà al suo luogo.

§.6. Nel secondo giorno cantata la Messa dell'aurora come sopra, e congregati a suono di campanella tutti i PP. vocali nel solito luogo del Capitolo, il P. Generale, o il Cantore di suo ordine posti tutti in ginocchione, intonerà l'Inno: *Veni Creator Spiritus &c.* E terminato con il versetto. *Emite Spiritum tuum &c.* E con l'orazione: *Deus qui hodierna die &c.* Sedendo tutti, il P. Generale, o altro di suo ordine farà il Sermone latino *super Electione*, quando non fosse stato fatto il giorno antecedente, quale finito sentirà se alcuno de' Monaci volesse proporre qualche cosa sopra lo stato, e buon governo della Congregazione, il che brevemente spedito, si verrà all'Elezione del nuovo Generale nel modo prescritto alla *dist. 3. cap. 1.* E prima che si prendano i voti, il P. Generale, che termina l'ufficio rasegnarà in mano del Presidente, e de' Definitori i sigilli della Congregazione, la Bolla di Paolo III., ed il Breve di Nostro Signore Papa Innocenzo XI. sopra il quadriennio, poi con brevi parole spontaneamente rinunzierà l'ufficio suo, pregando tutti a voler fare elezione di altro soggetto più degno di lui, e cavandosi la mozzetta, si metterà il cappuccio ordinario, finalmente inginocchiato dirà la sua colpa, domandando perdono di tutte le negligenze, che avesse potuto commettere nell'ufficio, e tornato al suo luogo, si venghi all'elezione del nuovo P. Generale, la quale terminata, e fattasi la pubblicazione dell'Eletto, sarà dal primo Definitor vestito di mozzetta, e dal Presidente, e dal medesimo se gli consegneranno i sigilli della Religione, la sudetta Bolla, e Breve, e bruciate alla presenza di tutti i vocali le schede, dopo s'intoni dal Cantore il *Te Deum &c.* ed aperta la porta del Capitolo, precedendo la Croce, ed i Ceroferrari processionalmente andranno in Chiesa cantando, dove giunti, è terminato il *Te Deum &c.* e fatta breve orazione avanti il Santissimo Sacramento. Il P. Generale si affetterà in Trono secondo il solito, sedendo a man dritta il vecchio Generale, ed a sinistra il Procurator Generale, a cui tutti renderanno obbedienza con inginocchiarsi, e con il bacio della mano, incominciando il Generale, che ha terminato l'ufficio, il quale in quel Capitolo, e mentre si tratterà nel medesimo luogo per pochi giorni, sempre abbia il primo luogo dopo il nuovo Generale, e poi ritorni al suo luogo, come si dirà parlando dell'ordine delle precedenze, dopo il vecchio Generale seguiranno gli altri per ordine, baciando i Professi, i Novizzi, e Conversi solo la veste, il che terminato il nuovo Generale farà avanti l'Abate la professione della fede come ordina il Sacro Concilio di Trento *cap. 12. sess. 24.* e la S. Me: di Papa Pio IV. poscia vestito con abiti Pontificali darà nell'Altare la Benedizione, e spogliato si ritirerà alle proprie stanze accompagnato da' Vocali.

§.7. Non sia lecito al P. Generale di mutar cosa alcuna fatta in Capitolo, se sopra di ciò non gli sarà concessa particolar facoltà del medesimo Capitolo, ed allora non lo faccia senza urgente ragione sotto pena di esser sospeso *ipso facto* dall'

ufficio suo per un mese in ciascuna volta, che contravverrà, se avvertito da dui delli PP. Deputati non si emendarà. In detto secondo giorno si cantará ad ora competente la Messa Conventuale, poi vi sarà la predica in Chiesa, che si farà da soggetto di proposito eletto dal P. Generale, e dopo il Vespro, la Cattedra da tenersi da' nostri medesimi Studenti.

§.8. Nel terzo giorno cantata la Messa dell'Aurora, congregati nel solito luogo del Capitolo a suono di campanella tutti i Vocali, e detto l'Inno dello Spirito Santo con il versetto, ed orazione, sedendo tutti si faccia il terzo Sermone, dopo il quale si venghi per voti segreti all'elezione di due Visitatori, come al *cap. 5.* della presente *dist.* e de' quattro Revisori, come al capitolo 2. §. 3. della stessa distinzione. Indi il P. Generale con i Definitori venghi alla dichiarazione, e pubblicazione degl'Abati di Governo, ed anco alla deposizione de' medesimi quando vi sia giusta causa, e poi alla disposizione delle Famiglie di qualunque Monastero, e luogo secondo conosceranno espediente per utile della Congregazione, che si osservi con tutti egualmente la giustizia, perchè si augmenti la quiete. E se vi fosse nato qualche disturbo procurino, che si restituisca la pace in tutti i modi. Finite le funzioni Capitolari, pubblicati, ed approvati i Decreti, se farà ricorso di farne, e terminata la lettura delle Bolle solite leggerli, si aprirà la porta del Capitolo, ed alla presenza di tutti si leggeranno i sudetti Decreti, la Tavola delle Famiglie, i casi riservati, e tutte le risoluzioni Capitolari, e poi da Cantori s'intuoni. Il *Te Deum laudamus &c.*, e precedendo la Croce con Ceroferrari processionalmente, e con ordine vadano in Chiesa, e terminato l'Inno i due Cantori innanzi all'Abate dichinno il versetto: *Confirma hoc Deus &c.* e rispondendo tutti a *Templo Sancto tuo &c.* il P. Generale soggiunga, *Dominus vobiscum &c.* con l'orazione: *Perfice quasumus Domine benignus &c. Et actiones nostras &c.* e di nuovo data solennemente la Benedizione si ponga fine alle funzioni Capitolari, ed i Monaci solo per quel giorno abbiano licenza di restare, se dal P. Generale per giusta causa gli fosse prorogato. Ad ora competente si cantará la Messa Conventuale, poi vi sarà in Chiesa la Predica, e dopo il Vespro la Cattedra come sopra.

§.9. Circa il numero de' vocali, che devono intervenire al Capitolo Generale, quantunque ne' tempi trascorsi oltre a' Superiori maggiori, e locali concorressero anco i Discreti, per togliere gl'abusi, i disordini, ed i disturbi, che per la loro elezione si cagionavano in tutta la Congregazione a supplica del Capitolo Generale del 1681., e voto della Sagra Congregazione sopra lo stato Regolare, da cui d'ordine del Sommo Pontefice due volte fu esaminato tal punto, fu col citato Breve Apostolico del 1683. determinato, che in avvenire intervengano solo il P. Generale, il Procuratore Generale, e li due Visitatori *pro tempore*, tutti gl'Abati di Governo, gl'Abati Titolari, il Maestro de' Novizzi, il Segretario della Congregazione, il Bibliotecario di S. Benedetto di Fabriano, il compagno del Procuratore Generale, e li tre pubblici Lettori, uno di Teologia Scolastica, il secondo di Filosofia, ed il terzo di lettere umane, deputati per il servizio della nostra Gioventù, ed in oltre tutti quel-

quelli, che sono stati Generali, o Procuratori Generali, secondo i loro antichi privilegi, qual Breve deve essere in ogni parte inviolabilmente osservato. In caso poi che fuori de' Capitoli Generali, o Diete, si provvedesse di supplemento in mancanza, o del Maestro di Novizzi, o del Segretario della Congregazione, o del compagno del Procuratore Generale, o di alcuno delli tre sudetti Lettori, la medesima Sagra Congregazione in data delli 9. Marzo 1688. decretò, che tali supplementi godano solo voce attiva nel prossimo Capitolo Generale, in cui doverà farsi l'elezione dell'ufficio, che vaca, ma non acqui fino altra abilità, quando questa per altro titolo non gli competesse, qual Decreto deve parimente osservarsi.

De i Definitori del Capitolo Generale, e loro durazione.

### C A P. II.

§.1. Ordiniamo, che in ciascun Capitolo Generale nel primo giorno siano con voti segreti eletti quattro Definitori dal corpo di esso Capitolo delli più prudenti, e più idonei, ed i voti siano conosciuti, e scrutati da tre Padri, cioè dal P. Generale, dal Superior del luogo dove si celebra il Capitolo, e dall'Abate di Governo più antico di professione, e quando i voti fossero eguali per tre volte si faccia quello si è detto per l'Elezione del P. Generale. Non possono essere eletti Definitori quelli, che furono eletti nel Capitolo immediate antecedente secondo l'uso della nostra Congregazione, ed ordine del Visitatore Apostolico, e circa la precedenza si osservi *ut infra*. Quali Definitori abbiano Dio avanti gli occhi, ordinino, riformino, corregghino, e definiscano col P. Generale nuovo, e che termina l'ufficio, conforme al zelo dell'anime, e tranquillo stato di tutta la Congregazione. Abbino autorità di sentire, e ricevere le querele di tutti, ed anche che saranno date contro il Generale, che lascia l'ufficio, e facciano quanto ricerca il giusto, ricordandosi però sempre della carità cristiana, e religiosa, e se qualche cosa non potessero definire mentre dura il Capitolo, potrà farsi dopo. Abbino parimente autorità di far ordini, e costituzioni sopra le cose particolari, che di nuovo possono occorrere per conservazione dell'osservanza, e riforma dell'Ordine, ma questi loro statuti siano proposti, ed anco ben considerati da tutti i Padri del Capitolo, sentendo il parer di tutti, ed essendo approvati dalla maggior parte, siano poi pubblicati, ed osservati da tutta la Congregazione, altrimenti non avranno forza alcuna. Quando i Definitori insieme col P. Generale avranno distribuiti gl'uffici, e le famiglie de' Monasteri, si sottoscriveranno tutti, o almeno la maggior parte nella tavola fatta, e poi si pubblicherà in Capitolo nell'ultima sessione, acciò tutti vadano dove sono assegnati, ne sia lecito al P. Generale senza legittima, ed urgente causa di variare gl'ufficiali, e le famiglie.

§.2. L'autorità de i Definitori durerà tutto il quadriennio futuro per quello possa occorrere circa la sostituzione de' Presidenti, o supplemento in caso di vacanza, come si dispone nel suddetto Breve, ed averanno anco durante detto quadriennio voce attiva, e passiva nelle Diete par-

ticolari, come si dirà al suo luogo. Ed occorrendo alcune cose gravi, e di molta importanza, che non si potessero risolvere durante il Capitolo, potrà anco farsi doppio, e se richiedessero gran considerazione, posli il P. Generale insieme con detti Definitori chiamare altri Monaci più giudiziosi, e discreti, per domandar parere, e consiglio. Guardisi poi ciascun Definitor di palefare in qualsivoglia modo ad alcuno, che sia fuori del Capitolo quelle cose, che si trattassero secretamente fra di loro, o con cenni, o con parole, o con scritture, e chi farà contro quest'ordine soggiaccia alla pena della colpa grave, e non possa essere più eletto a detto ufficio per anni dieci, se non farà in ciò per grazia particolare dispensato dal P. Generale insieme col Capitolo Generale.

§.3. Prima, che si legga la tavola delle Famiglie, siano eletti per voti segreti di tutto il Capitolo Generale anco quattro revisori idonei, e discreti, nella qual'Elezione non abbino voto i vocali della Famiglia di S. Benedetto di Fabriano, e di S. Silvestro di Montefano, e questi debbano rivedere i conti, e l'amministrazione delli sudetti dui Monasteri di Fabriano, e loro annessi di tutto il quadriennio antecedente, e dopo che averanno visti, ed esaminati i libri con ogni diligenza secondo la relazione, che per coscienza, e sgravamento dell'Anime loro daranno al P. Generale, e Visitatori siano assoluti, o condannati gl'ufficiali, che averanno amministrato, conforme alla Bolla di Papa Paolo III. sopra il Generalato.

Della celebrazione della Dieta, e numero de' Vocali.

### C A P. III.

§.1. Disponeva l'antica costituzione, che una volta l'anno per riforma della Congregazione, e per visitarli insieme i Monaci si congregasse il Capitolo Generale in uno de' nominati Monasteri, il che non era totalmente in pratica per le gravi spese, che soleva portar tal funzione, bensì secondo i bisogni al più si congregava una volta dentro il triennio. Ma ridotto il governo della Congregazione a quadriennio, come si è notato di sopra, perchè da una parte si fugga tale spesa di congregare si frequentemente il Capitolo Generale, e dall'altra si provveda a i bisogni della Congregazione, che possono occorrere nel corso di quattro anni si ordina nel suddetto Breve Apostolico, che il Generale in mezzo al Governo abbia a convocare una Dieta in quel Monastero, che giudicherà più di proposito, in cui intervengano con i loro voti solo il P. Generale, il Procuratore Generale, e quelli, che sono stati Generali, o Procuratori Generali, li quattro Definitori del Capitolo antecedente, li due Visitatori *pro tempore*, ed il Superiore locale, dove si celebra la Dieta, li quali abbino facoltà di provvedere gradi, ed uffizi, che vacaranno, e far tutto ciò, che sarà giudicato espediente per utile della Congregazione, fuorchè di rimover dall'ufficio, e dalla stanza i Superiori Generali, e locali, se non in caso di rinunzia, o per loro istanza, o per Canonica deposizione, alla quale Dieta intervenga anco il Segretario della Congregazione, ma come Cancelliere. Inerendo dunque a tale ordinazione sia tenuto il P. Generale congregar detta Dieta in mezzo al Govern-

re il Coro, e la Chiesa, o in predicare, in leggere, o confessare, o in altri simili esercizi di maggiore importanza, si potrà continuare tal consuetudine, e si darà la benedizione solo nel principio dell'anno, o pure ogni volta, che occorrerà farsi mutazione di Cuciniere, ed all'ora quello, che termina l'offizio, renderà grazie al Signore, dicendo in Coro alla presenza de' Monaci inginocchioni tre volte il seguente verso, *Benedictus es Domine Deus, qui adjuvisti me, & consolatus es me*, dopo si dirà da' Monaci il Salmo *Laudate Dominum omnes gentes &c.* con il *Gloria Patri &c.* e dal Superiore ricevuta la benedizione in forma, *Benedictio Dei omnipotentis Patris, & Filii, & Spiritus Sancti descendat super te, & maneat semper. Amen.* Baciando terra vada al suo luogo. E subito quel che entra similmente inginocchiato domandi la benedizione, dicendo, *Sube Domne benedicere*, e detto dal Superiore. *Dominus sit in corde tuo, & in manibus tuis, ut dignus, & competenter exerceas officium tuum ad laudem, & gloriam nominis sui, & Fratrum consolationem.* Tutti rispondano *Amen.* Ed egli baciando la terra, entri poi a far l'offizio suo con diligenza, e carità.

§.2. La Mensa del Padre Generale secondo la Regola può esser separata dalla comune, avverta però molto bene esso Padre Generale, che quello gli si concede per causa de' negozi, quali ordinariamente occorrendo l'impediscono poterli trovare alla mensa comune, che non l'abusi, in far vita comoda, e delicata, mangiando sontuosamente, onde si sforzi di far la mensa parca, Religiosa, non facendo spese superflue, e sempre tenga seco qualche Monaco più maturo, e di maggior grado, quando non vi siano forastieri di degna, ed onesta condizione, e facci legger sempre alla mensa. Ma nelle feste solenni procuri di trovarsi alla mensa comune per consolazione de' Fratelli, il che potrà fare anco ogni volta, che gli parerà expediente, per uniformarsi al precetto della Regola.

§.3. Sono ancora al Padre Generale concessi due Monaci, che lo debbano servire, uno de' quali deve esser Sacerdote, che l'accompagni sempre, ajuti a dir l'offizio Divino, ed abbi cura delle sue stanze, e della sua Persona; l'altro poi sia, o almeno ordinato in Sacris, o Converso Professo, che lo serva, con apparecchiare in tavola, portar lumi, e per cose simili, ricordandosi di far l'uno, e l'altro ogni cosa col timor di Dio, e secondo la S.Regola.

*Della Sagra Comunione.*

C A P. XXI.

Non solamente deve farsi la Comunione da tutti i Monaci insieme una volta il mese, secondo la disposizione de' Sacri Canonici, ma ancora più spesso, onde i Sacerdoti legittimamente non impediti procurino celebrare ogni giorno, secondo l'ordine del Visitatore Apostolico, ed avendo comodità, cerchino di riconciliarsi prima di celebrare, ancorchè non si sentissero gravati di peccato mortale. E quelli che non sono Sacerdoti, se faranno in Sacris, siano tenuti a comunicarsi ogni volta, che solennemente ministreranno all'Altare conforme al Sacro Concilio di Trento. E così questi, come tutti gl'altri Chierici, Conversi, Novizi, ed Oblati ricevano il Santissimo Sacramento tutte le feste del nostro Signor Gesù

Cristo, della Beatissima Vergine, de' Santi Apostoli, del P. S. Benedetto, del P. S. Silvestro, e di Santa Scolastica, esortando in oltre tutti a comunicarsi anco più spesso, e particolarmente ogni festa di precetto, ed ogni Domenica dell'anno, come si conviene a veri Servi del Signore, nel che deve esser sollecito, ed oculato qualunque Prelato de' nostri Monasterj, al quale doveranno senza replica obbedire ogni volta, che ciò comandarà. Se poi alcuno non si comunicerà ne' sopradetti giorni determinati, soggiaccia alla pena della colpa mediocre, eccetto però quelli, o che faranno in viaggio, o infermi, o ragionevolmente dispensati dall'Abate, o dal Padre spirituale, che poi potranno supplire nella festa seguente.

QUARTA DISTINZIONE.

- Della celebrazione del Capitolo Generale, e numero de' Vocali.* Cap.1.  
*De' Definitori del Capitolo Generale, e loro divisione.* Cap.2.  
*Della celebrazione della Dieta, e numero de' Vocali.* Cap.3.  
*Dell'ordine di procedere tra' Vocali, e Monaci.* Cap.4.  
*De' Visitatori, e loro Offizio.* Cap.5.  
*Della sostituzione de' Graduati, Presidenti, e Vocali.* Cap.6.  
*De' pubblici Lettori, e Studenti.* Cap.7.  
*Avvertimento.*

*Della celebrazione del Capitolo Generale, e numero de' Vocali.*

C A P. I.

§.1. Acciò le cose ordinate nelle presenti Costituzioni siano fermamente osservate di comun consenso del Capitolo Generale, approvato con il suddetto Breve Apostolico del 1683, s'ordina, che ogni quattr'anni si debbano congregare i Monaci a celebrare il Capitolo Generale, o nel Sagro Eremo di S. Silvestro di Monte Fano, o in S. Benedetto di Fabriano, o in altro luogo, come si è detto alla 3. dist. cap. 1. §.1. E perchè il Capitolo Generale in cui si fece la riforma delle presenti Costituzioni, si celebrò ne' tre giorni solenni della Pentecoste, essendosi sperimentato, che in tale solennità le funzioni di Chiesa, di Prediche, e di pubbliche Cattedre, che sogliono farsi per detto Capitolo, riescono con maggior decoro, e con maggior soddisfazione de' Popoli, vogliamo, che in avvenire sempre si celebri in detta solennità, dovendosi computare l'intero quadriennio con il Calendario Ecclesiastico, di modo tale, che ogni quattr'anni nelle feste della Pentecoste s'intenda compito per qualunque governo il quadriennio, quantunque secondo il quadriennio Solare variasse qualche giorno. Giunto dunque il tempo, il Padre Generale almeno per un Mese avanti doverà intimarlo con sua lettera Circolare, o citatoria a tutti i Monasterj, ordinando a' Vocali, che vi hanno voto, trovarsi presenti il Sabato al primo Vespro di detta Solennità nel luogo del Capitolo, e quelli, che fossero negligenti, o manchevoli trovarsi in detto tempo, non entrino dentro la porta del Monasterio senza licenza del P. Generale, e nel primo giorno del Capitolo ne dichino la loro colpa in

pa in esso Capitolo, se però il P. Generale non avesse gran probabilità di qualche legittimo impedimento. Nessuno senza licenza espressa del Padre Generale possa accostarsi al luogo del Capitolo prima di detto tempo, e tutti i Vocali siano tenuti portar seco la Cocolla, e venir con la rasatura sotto pena di privazione di voce attiva, e passiva per quattr'anni, ed all'ora non siano lasciati entrare. E perchè tutti i Monaci sono molto occupati in detta Solennità, acciò le cose della Chiesa, e del Coro vadino con il dovuto ordine, il Superiore del luogo, dove si celebra il Capitolo, farà distinta Tabella di chi abbia a fare le necessarie funzioni di Messe cantate, e Vespri, alla quale senza replica tutti doveranno obbedire, ed anco deputarà due Cantori, li quali abbinno cura di dirigere il Coro, e di chiamare a suo tempo i Ministri, che doveranno esercitare le suddette funzioni, qual Tabella doverà avanti il primo Vespro affiggersi in luogo pubblico, acciò sia da ciascheduno veduta.

§.2. In oltre con detta circolare provveda il P. Generale, che nell'assenza degl'Abati, e vocali delle loro residenze, le nostre Chiese non manchino del necessario servizio, che per ciò sotto pene gravi, ed anco con censure ordinarà, che nessuno de' Monaci non vocali dopo detta intimazione de' Capitoli ardisca scostarsi, o pernottar fuori della Clausura dove si trova di stanza senza sua espressa licenza, e fin tanto non siano tornati i vocali a propri luoghi, anzi per i Monasterii di poco numero comandarà agl'Abati, acciò prima della loro partenza provvedano anco di Sacerdoti di fuori, quando il bisogno lo richieda, perchè in tal solennità le Chiese restino provviste.

§.3. Nel primo giorno del Capitolo, che sarà la Domenica della Pentecoste si canti all'aurora la Messa corrente dello Spirito Santo dal P. Generale, o da altro di suo ordine; nel secondo giorno dal primo Definitor; nel terzo dal secondo Definitor; La Messa poi convenuale il primo giorno la canti l'Abate locale, il secondo giorno il terzo Definitor, il terzo il quarto Definitor. Cantata, che sarà il primo giorno la Messa dell'aurora, si canterà immediatamente in Coro anco Prima fino al martirologio esclusivo a cui intervengono tutti i vocali in Cocolla, ed in tanto il Sagrestano, o altro di suo ordine suoni lungamente a Capitolo. Giunti in Coro al Martirologio, come sopra s'intonarà dal P. Generale l'Inno: *Veni Creator Spiritus &c.* e tutti cantando alternativamente; e procedendo la Croce con Ceroferaj processionalmente, e con ordine si congregaranno nel luogo del Capitolo. Congregati che saranno il Lettore Edomadarario canterà il Martirologio, e si terminerà Prima, come nel Breviario Monastico, facendosi dal P. Generale l'assoluzione solita de' Defonti, indi aspettandosi si leggerà il presente Capitolo, o parte di esso della presente Costituzione ad arbitrio del P. Generale, stando tutti attenti ad ascoltarla, poi si farà il Sermone latino dal P. Generale, o da altro di suo ordine, poscia si leggeranno le Bolle Pontificie solite leggersi in simili funzioni, e si farà l'*extra omnes*.

§.4. Ciò fatto gl'Abati di Governo con umiltà, ed in segno di soggezione, e rinunzia delle loro Badie ad uno ad uno rassegnino ordinatamente i sigilli de' loro Monasterj nelle mani del

P. Generale, e se alcuno per infermità, o per altra giusta cagione non fosse potuto venire, deve far tal rassegna per mano di quello, che porterà lettera di scusa in suo nome, il che se alcuno non procurerà di eseguire, sappia di restar senz'altro privo della sua Badia, nè si possi a questi tali facilmente conceder grazia di essere in ciò dispensati. Dopo tal rinunzia di sigilli, prima che si tratti altra cosa, si facci lo scrutinio de' voti, dovendosi chiamar tutti per ordine dal Segretario del Capitolo, e ciascuno sentendo il suo nome, alzandosi da sedere con il capo scoperto risponda. *Assum.* Il che fatto il P. Generale soggiungerà pubblicamente, e con voce intelligibile da tutti, che egli non intende includere, o escludere alcuno, che non debba essere incluso, o escluso, e che se alcuno pretende, che vi siano vocali, che non possano concorrere all' Elezioni Capitolari per qualsiasi impedimento, lo debba dire all'ora, protestandosi, che quando non venghi allegata cosa alcuna in contrario si procederà senz'altro agl'atti Capitolari. Dopo di che se si scoprirà impedimento alcuno, sia diligentemente esaminato, e dato opportuno rimedio, secondo la giustizia, acciò si fugga ogni nullità. Avvertendo, che scoprendosi cosa alcuna, quale volesse lungo tempo a deciderla, non si debba per questo impedire la celebrazione del Capitolo, ma si lasci stare per tempo più opportuno, se non vi farà alcuna difficoltà il P. Generale stando a sedere assolverà generalmente tutti i Monaci inginocchianti da ogni censura, e dispenserà sopra l'Irregularità, nella quale potessero esser incorsi nel foro della coscienza, dicendo, dopo recitatosi da tutti insieme il *Confiteor: Auctoritate qua fungor absolvo vos ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis, & interdicti, si quo ligati estis, & dispenso vobiscum super omni irregularitate occulta, si quam contraxistis, & rehabilito vos Sacramentis Sanctae Romanae Ecclesiae, & executioni ordinum, & officiorum vestrorum, quantum auctoritas mea se extendit. In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti Amen.*

§.5. Doppo questo si presentino, e si leggino le lettere dirette al P. Generale, o a PP. del Capitolo spettanti al buon Governo della Religione, quali devono ben esaminarsi, poi si venghi all' Elezione di quattro PP. Definitori per voti segreti, come nel Capitolo seguente, quali eletti, e dal Segretario del Capitolo pubblicati, ricevano per mano del medesimo lo stato di tutti i Monasterj, che doverà farsi da' Camerlinghi, e portarsi da ciascun Abate di governo nella conformità, che s'ordina nella presente *dist. cap. 3. §.3.*, che doverà da medesimi con l'assistenza del P. Generale nuovo, e del P. Generale, che termina l'offizio (il quale per la cognizione, e pratica, che ha delle cose della Congregazione in detto Capitolo, presterà l'assistenza anco nell'altre risoluzioni, e funzioni Capitolari, che si fanno in Definitorio) ben esaminarsi per riconoscere la possibilità de' luoghi, poscia si termini la prima sessione con le preci solite recitarsi nel fine delle Congregazioni: in detto giorno non vi sia altra funzione Capitolare. La mattina terminata detta sessione ad ora debita si canterà la Messa convenuale, poi vi farà la Predica in pubblica Chiesa, che per commissione del P. Generale doverà farsi da soggetto di proposito della



no, cioè dopo il corso di due anni nel mese di Maggio nella conformità, che si dispone in detto Breve.

§.2. La forma poi di celebrarla farà la seguente. Dovrà il P. Generale con sua lettera circolare intimarla almeno per un mese avanti a tutti i Monasteri, ordinando a i Vocali, che v'hanno voto, che si trovino al luogo determinato solo per il giorno, che si prescriverà, ed aggiungendo in detta Circolare tutto ciò, che si è ordinato nella presente *Dist. Cap. 1. §. 1. & 3.* E' congregati, che faranno il primo giorno, dopo celebrata dal Superiore Locale nell'Aurora la Messa dello Spirito Santo con l'Orazione della Vergine, & *pro Congregatione, & familia*, precedendo il suono della Campanella si uniranno con rasura, e cocolla nel luogo del Capitolo, e recitate inginocchiati le solite preci *ante Congregationem* sedendo tutti ordinatamente nel proprio luogo, si farà dal P. Generale breve orazione sopra i bisogni correnti, e sopra l'osservanza Regolare, indi si leggerà per *extensum* la presente Costituzione, e poi le Bolle Apostoliche solite leggerli in simili Funzioni, e ciò fatto si esibiranno le Lettere scritte al P. Generale, & a' PP. della Dieta, e in specie quelle di alcun vocale, che non fosse potuto venire, in ordine a che si osservi quanto si è detto nel suddetto primo Capitolo, e lette, ed esaminate dette Lettere si determini ciò, che farà giudicato espediente, e in oltre si senta se alcuno de'vocali voglia proporre, o dir qualche cosa sopra i bisogni della Congregazione, o di alcun Monastero, o Monaco, e con carità, e zelo si esamini qualunque istanza, o proposta, e si noti fedelmente quello, che sarà risoluto per darsegli poi dal P. Generale puntuale esecuzione, con che si termini la prima Sessione, e recitate in inginocchiati le solite preci *post Congregationem* si uscirà dal Capitolo.

§.3. Nello stesso giorno dopo il Vespro precedente il suono della Campanella, si uniranno di nuovo tutti i PP. Vocali col Segretario nel suddetto luogo del Capitolo, e recitate le solite preci, sedendo tutti, si esaminerà in primo luogo con diligenza, ed attenzione lo stato di qualunque Monastero, tanto sopra l'osservanza Regolare, e costume de' Monaci, per il che s'incarica gravemente la coscienza di tutti i medesimi Vocali a prender il dovuto rimedio quando lo richieda il bisogno, perchè si venghi ad una Santa, e necessaria riforma, quanto sopra l'amministrazione dell'entrata, ed uscita di qualunque luogo. Che perciò il P. Generale nella suddetta Circolare ordinarà sotto pena di sospensione *ipso facto ab Officio* al Superiore Locale, e al Camerlengo d'ogni Monastero, che prima si dia principio alla Dieta, ciascheduno abbi trasmesso lo stato fedele del suo Monastero dall'ultima Visita in giù, in cui distintamente si esprima in Sommario tutta l'entrata, ed uscita, di danaro, di Grano, di Vino, di Olio, di Bestiami, e altre cose spettanti al Governo Economico fino al detto giorno con i debiti contratti, e non soddisfatti, esigenze maturate, e non esatte, e con la nota de' denari depositati, che devono rinvestirsi, come anche la nota de' Censi restituiti, e rinvestiti con il frutto, che rendevano prima, e rendono di presente, e delle vendite, o compre, o permutate de' Beni stabili

fatte in detto tempo, e se tutto sia seguito col consenso della Famiglia, e licenza de' Superiori maggiori, perchè si fugga ogni fraude in pregiudizio de' Monasteri, imponendosi anco le censure Ecclesiastiche perchè fedelmente si ponga, e si noti tutto in detto Sommario, e non occulti cosa alcuna, acciò possa riconferarsi in quale stato si trovi attualmente qualunque Monastero, la vigilanza de' Superiori Locali, e fedeltà de' Ministri; e perchè possano prendersi giuste risoluzioni sopra la disposizione delle Famiglie. Quale esame si farà tanto esattamente, che avendo il P. Generale, ed i Vocali avanti gli occhi solo la maggior gloria di Dio, l'estirpazione degl'abusi, e il bene della Congregazione procurino rin vigorire l'osservanza, togliere affatto gli scandali, e promover la virtù, deponendo quando sia necessario, dall'Offizio, chi fosse trovato negligente, o infedele, o vizioso, o inabile. E quanto sarà risoluto tutto si noti diligentemente dal Segretario per dargli esecuzione, il che fatto, recitate le solite preci, si termini la seconda Sessione.

§.4. Il secondo giorno dopo celebrato nell'Aurora la Messa della Beatis. Vergine con l'Orazione dello Spirito Santo, del P. S. Benedetto, P. S. Silvestro, & *pro Congregatione* dal medesimo Superiore locale, o da altro di suo Ordine, precedendo il suono della Campanella, si uniranno i PP. Vocali col detto Segretario nel solito luogo, e recitate le preci consuete, sedendo tutti, si verrà all'Elezione de' gradi, dignità, ed Offizj, che fossero vacanti, il che si facci per voti segreti ad uno ad uno proponendo solo avanti il P. Generale la carica, o l'offizio, che deve provvedersi col soggetto, per cui si farà la Ballottazione, poi si prendano, e si riconoschino i Voti, se siano corrispondenti al numero de' Vocali, potendosi fare con fave bianche, e negre, acciò si conservi il segreto. E se il soggetto mandato a partito avrà un voto favorevole almeno sopra la metà, s'intenda canonicamente eletto, in caso contrario si proponga altro soggetto, e si osservi quanto si è detto sopra l'Elezione del P. Generale, e de' Definitori. In ordine a che si abbi sol'occhio al merito, ed al buon servizio della Congregazione: con tal forma doveranno provvedersi non solo i gradi maggiori, e Abbaziali, che saranno vacanti, ma anco i Vocali non Abati, i Priori, e i Camerlengi, e fatte l'elezioni suddette se vi sarà tempo potranno estendersi anco i Decreti, che occorrerà di fare per il buon Governo della Religione, e recitate le solite preci si terminerà la terza Sessione.

§.5. Nel medesimo giorno dopo il Vespro al suono della Campanella si congregaranno, come sopra i PP. Vocali nel luogo del Capitolo, e recitate le solite preci, si verrà alla disposizione delle famiglie, e delle Tavole di qualunque Monastero, e sfortandosi il P. Generale, e i PP. Vocali a tenerli quanto sia possibile dalle mutazioni de' Monaci quando non vi sia più che bisogno per togliere la frequente, e perniciofa divagazione de' medesimi, e molteplicità nelle spese solite farsi ne' viaggi. Poi si terminerà la lettura delle Bolle solite leggerli, e diftesi i Decreti Generali, e particolari, e le Tavole suddette, e fatto tutto ciò, che sarà necessario si aprirà la Porta del Capitolo, ed en-

tran-

trando tutti i Monaci, si farà altro breve Sermone dal P. Generale sopra l'osservanza Regolare; poscia si verrà alla lettura de' Decreti, Ordini, e Tavola della Famiglia, e recitate le solite preci, si darà termine alla quarta Sessione, e alla Dieta, dovendo il giorno seguente, far ritorno i PP. Vocali alle proprie residenze quando per urgente bisogno non fossero dispensati dal P. Generale.

§.6. Avvertendosi, che il P. Generale dovrà dar poi puntuale esecuzione a quanto si farà determinato in Dieta senza alterazione alcuna sotto le pene notate nella presente *Dist. Cap. 1. §. 6.* Volendo, che tutto sia inteso anco per gl'atti della Dieta. Ed inoltre nella Circolare sotto strette pene ordinerà a i medesimi Vocali, e al Segretario, che non si accostino al luogo della Dieta se non il giorno precedente, che dovrà principiarli, e che facciano poi ritorno alle residenze come sopra. Nella stessa Circolare con gravi pene, ed anco con censure ordinerà parimente a tutti i Monaci di qualunque grado, o condizione siano, che dopo la pubblicazione di detta Circolare, e durante la Dieta, fino al ritorno de' Vocali, nessuno senza licenza in *scriptis* di esso P. Generale possa moverli, ed assentarsi dalla propria residenza, e chi si trovasse fuori in tempo di detta pubblicazione sotto le medesime pene sia subito richiamato da' Superiori locali, & essendo fuori gl'Abati, siano avviati da' Priori, e ciascuno sia tenuto immediatamente ritornare alla propria stanza, non ostante qualisiasi licenza, eccetto quella dell'Emo Protettore, o di altro Supremo, e competente Superiore, ed il tutto si osservi anche in tempo de' Capitoli Generali.

*Del modo di procedere tra' Vocali, e Monaci.*

#### C A P. I V.

§.1. Affinchè si tolga dalla nostra Congregazione qualisiasi confusione, o disordine nel Capitolo Generale del 1681. si ordina, che in avvenire circa le precedenza si osservi tal forma.

*Ne' Capitoli Generali.*

Primo, il P. Generale. Secondo, il P. Generale, che termina l'Offizio. Terzo, il Procuratore Generale. Quarto, l'Abate Locale, dove si celebra il Capitolo. Quinto, li quattro Definitori attuali. Sesto, quelli, che sono stati Generali. Settimo, quelli, che sono stati Procuratori Generali. Ottavo, gl'Abati Visitatori attuali. Nono, gli Abati di Governo. Decimo, gl'Abati Titolari. Et ultimo tutti i Vocali non Abati, e ciascheduno nella propria sfera secondo l'anzianità della sua Professione.

*Nelle Diete particolari.*

§.2. Primo, il P. Generale. Secondo, il Procuratore Generale. Terzo, l'Abate Locale, dove si celebra la Dieta. Quarto, quelli, che sono stati Generali. Quinto, quelli, che sono stati Procuratori Generali. Sesto, gl'Abati Visitatori, e Definitori attuali, e ciasche-

duno nella propria sfera secondo l'anzianità della Professione.

*In ogni altro luogo fuori delle suddette Funzioni.*

§.3. Primo, il P. Generale. Secondo, il Procuratore Generale. Terzo, l'Abate Locale, nel proprio Monastero. Quarto, gl'Abati, quali sono stati Generali. Quinto, gl'Abati, che sono stati Procuratori Generali. Sesto, gl'Abati Visitatori attuali, quali in atto di Visita precederanno, come si dirà nel Capitolo seguente. Settimo, gl'Abati di Governo fuori delle loro residenze. Ottavo, gl'Abati Titolari. Nono, i Priori, ma solo nelle loro residenze, fuori averanno il luogo della loro Professione. Decimo, i Vocali non Abati. Et ultimo tutti gl'altri, e ciascheduno nella propria sfera secondo l'anzianità della sua Professione.

4. Quali Ordini vogliamo venghino inviolabilmente osservati, e chi avesse ardimento o contravenire, foggia alla pena della media colpa, e venghi altrettanto dal P. Generale, e dal Superiore Locale a tener per due anni l'ultimo luogo, tanto dentro, quanto fuori la Clausura anco fra Monaci semplici, ne possa esser dispensato, che dal Capitolo Generale, o Dieta.

*Dei Visitatori, e Offizio loro.*

#### C A P. V.

§.1. Perchè alcune volte il P. Generale da per se solo non può visitare i Monaci, e i Monasteri si ordina, che per Voti segreti di tutto il Capitolo Generale siano eletti due Padri più idonei, quali siano stati Abati di Governo, ed abbiano almeno l'età di 35. anni, ne possino mai visitare da per se soli alcun luogo della Congregazione senz'ordine espresso, e in *scriptis* del P. Generale in compagnia del quale secondo l'uso sogliono uscire alla Visita. Il loro Offizio durerà tutto il quadriennio dopo, che saranno eletti dal suddetto Capitolo. Averanno voce attiva, e passiva ne' Capitoli Generali, e nelle Diete, e la precedenza secondo si è detto nel Capitolo antecedente, durante il loro Offizio. Mi non possino esser Visitatori quelli, che attualmente sono Superiori de' Luoghi. Siano queste Persone atte ad ammaestrar altri con parole, e con esempio, capaci di fare a ciascuno la giustizia secondo la Divina Legge, la Regola, e Costituzioni dell'Ordine, e ancora ascoltino, e puniscano quando lo richieda il bisogno, insieme con il P. Generale in atto di visita gl'ecceffi de' Superiori Locali, e de' Monaci, dopo che ne averanno cognizione, che perciò doveranno intervenire all'esame particolare de' Monaci, secondo disporrà il P. Generale. Con ogni diligenza procurino di levare qualunque abuso, e di mantenere l'osservanza regolare, e la riforma dell'Ordine, pigliando il giuramento da' Monaci circa il governo Spirituale, e temporale de' luoghi, e particolarmente vedano bene se il Superiore, il Camerlengo, il Sagrestano, ed altri fanno l'Offizio loro diligentemente, e secondo il loro debito, e ritrovando il contrario, provvedano con opportuno rimedio secondo la Regola, e Costituzioni di consenso del Padre Generale, e il simile facciano con tutti gli

altri Monaci secondo gl'ecceffi formando Processo d'ogni cosa se lo richieda il bisogno.

§.2. In ogni luogo siano nel loro ordine, come si è detto nel Capitolo antecedente, fuorchè in tempo di Visita faranno i primi dopo il P. Generale, e dopo il Procuratore Generale, cioè mentre in atto di Visita esercitano l'Offizio di correggere, e visitare, il quale vogliamo in tutti i modi, che si finisca in tre giorni continui, dopo che averanno cominciato a visitare un Monastero se però non occorresse cosa, che avesse bisogno di più lungo tempo, ma in tal caso dopo tre giorni, avvertano, che non sia gravato il Monastero più del bisogno. Se poi troveranno esser successa alcuna cosa grave, e pericolosa dopo l'ultima Visita, ancorchè fosse stata punita dal Superiore Locale, nondimeno i Padri più vecchi del Monastero procurino avvisarne il P. Generale, e i Visitatori minutamente, quali, pigliata giusta informazione provvederanno, e giudicheranno *ad formam juris*. E visitando qualche luogo soli d'ordine del Padre Generale siano diligenti, e fedeli in dar poi vera relazione de' Monaci, che averanno visitati, se continuamente vivono in pace, se attendono allo studio con assiduità, se sono ferventi nel predicare, quando gli sia imposto, di che fama, e nome siano, che frutto facciano, e se nel vivere, nel vestire, e in tutte l'altre cose si osservi la Regola, e le Costituzioni.

§.3. In quel giorno, che si comincerà la visita, perche si conosca il principio di essa, si farà un breve Sermone, o esortazione dal P. Generale, o dal primo Visitatore, non essendovi il P. Generale guardandosi di non metter le mani in quelle cose, che non toccano a loro. E prima di qualunque cosa facciano sapere pubblicamente a' Monaci, che hanno da essere visitati, che non pronghino di nuovo quelle cose istesse, che in altre visite sono state legittimamente corrette, e punite, ne meno dichino in pubblico, o in privato alcuna cosa enorme, o che meriti senz'altro la condannaione contro il Superiore, o contro alcun Monaco, se non diranno anco da chi l'hanno saputo, & intesa sotto la pena prescritta contro gl'infamatori *Dist. 2. Capit. 7.* E circa li Superiori Locali sarà officio del P. Generale, e de' Visitatori punirli, e correggerli, e anco deporgli dal grado, quando vi fossero cause tali, che meritassero Canonica deposizione, il che non potrà farsi senza tela giudiziaria, e Sentenza Canonica, come anco sarà loro parte punire i delitti de' Monaci, quando non avessero sufficientemente soddisfatto alla pena de' loro ecceffi impostagli dal Superiore Locale.

§.4. Nel Visitar poi la Chiesa, & il Monastero potranno servirsi dell'Ordine, che insegna il *Directorium Visitationum*, o di altro, che sia di proposito, il che anco faranno nella Visita delle Monache a noi soggette osservando diligentemente quanto sopra ciò comanda il Sag. Concilio di Trento, le Bolle Apostoliche i Decreti della S. Congregazione sopra lo stato Regolare, scrivendo tutta la Visita ordinatamente, che faranno di ciascun luogo in un libro per darne conto al Capitolo Generale, e per conservarla in Archivio. Siano sopra tutto diligenti circa le cose della Chiesa, e del culto Divino, e procurino con tutta attenzione, che esattamente venghi osservata la Regola, gl'

Ordini della Riforma Apostolica, e le presenti Costituzioni.

*Della Sostituzione de' Graduati, Presidenti, e Vocali.*

#### C A P. VI.

1. Secondo il citato Breve Apostolico del 1683. i Graduati, e Vocali della nostra Congregazione godono la perpetuità nella forma espressa in detto Breve, quantunque il P. Generale finito il quadriennio non possa esser assunto a tal carica, se non dopo altri due governi. E gl'Abati compito un quadriennio siano tenuti passare per il Governo ad altro Monastero, come anco si notò nella presente *Dist. Cap. 3. §. 4.* Ma perchè possono ben spesso accadere delle vacanze, o per causa di morte, o di rinunzia, o di Canonica deposizione: Onde sia necessario far nuova provvista, nello stesso Breve si ordina, che dovendosi far nuova Elezione ne' Capitoli Generali, o nelle Diete s'osservi tal forma. Se vacarà Badia di Governo sia sempre sostituito uno de' Vocali non Abati, o altro soggetto, che per tre governi sia stato lodevolmente, o Camerlengo, o Priore, o Curato d'Anime, o Confessore de' Secolari, o Sagrestano, come anco per tale officio di Sagrestia si decretò per il tempo futuro nel Capitolo Generale del 1688. E se vacarà uno de' Vocali non Abati, sia solo sostituito un soggetto degno, e capace di quell'offizio, che vacarà.

§.2. Se poi tal provvista averà a farsi fuori de' Capitoli, e delle Diete, si faccia in tal modo. Se vacarà il Generalato sia sostituito l'Abate, o Presidente del Sagro Eremo di Monte Fano, come si è detto nella *3. Dist. Cap. 1. §. 6.* Se vacarà la Procura Generale, si sostituisca soggetto, che abbia i requisiti notati in detta *3. Dist. Cap. 3. §. 1.* ad arbitrio del P. Generale. Se vacarà il Visitorato, si provveda dal P. Generale, e Definitori attuali di soggetto da cavarli dal numero degl'Abati di Governo, o da Titolari, che abbin sostenuto il Governo. Se vacarà Badia di Governo, si provveda da suddetti Presidenti da cavarli dal numero de' Titolari. Se vacarà Badia Titolare, o il Bibliotecario di Fabriano, non si facci provvista fino al Capitolo Generale, o fino alla Dieta prossima: E se vacarà alcuno degl'altri Vocali non Abati si provveda da medesimi di supplemento idoneo fino a detto Capitolo Generale, o Dieta, dove si farà l'Elezione dell'Offizio, che vaca, quali supplementi goderanno le cariche secondo si è notato nella presente *Dist. Cap. 1. §. 9.*

§.3. Si dispone anco in detto Breve, che volendo alcuno degl'Abati di Governo permutare con altro di Governo, o pure con altro Titolare, possa per giuste Cause da riconoscersi dal P. Generale, e Visitatori, e col consenso dell'Emo Protettore farsi anco fuori di Capitolo, o Dieta, come anco volendo alcuno degl'Abati di Governo spontaneamente rinunziare, sia sempre rinvestito della Badia Titolare, che vacarà per l'assunzione alla Badia del renunziante, il che anco deve solo farsi per giuste Cause da riconoscersi, come sopra. In oltre si dice, che volendo desistere dal Governo alcun di quelli, che sono stati Generali, o Procuratori Generali, possano in caso di vacanza esser reas-

sunti

sunti al Governo egualmente di ogni altro Titolare. Onde, essendo tal disposizione ottima, si ordina, che sia sempre inviolabilmente osservata sotto pena di nullità per qualunque atto, che in altro modo si facesse.

*De' pubblici Lettori, e Studenti.*

#### C A P. VII.

§.1. Ordinandosi nell' antica Costituzione, e con Decreti de' Capitoli Generali, che non sia mai concesso a' nostri Monaci di andare alle Scuole fuori della Religione, volendo però, che ne' nostri Monasteri vi sia sempre chi insegni le scienze liberali, massime la Logica, la Filosofia, la Teologia, Scolastica, e la Morale, acciò si buona ordinazione sia posta onninamente in pratica, nel suddetto Breve Apostolico si dispone, che oltre a varj Lettori, quali sono in molti Monasteri; in tre luoghi della Congregazione si deputino Lettori pubblici per servizio particolare della nostra Gioventù, uno per le Lettere Umane, e per la Rettorica. Il secondo per la Logica, e Filosofia, e il terzo per la Teologia Scolastica, i quali perchè venghino animati alla fatica, godano voce attiva, e passiva ne' Capitoli Generali; abbin l'abilità alla Badia Titolare, e la precedenza, come si è detto al suo luogo, perseverando però ne' loro officij ciascheduno per due Lettere continue, che faranno in tutto otto anni, ma lasciando, o essendo per lor difetto deposti dalla carica prima, che siano provvisti di Badia Titolare, non godano privilegio alcuno, onde per la Teologia si deputò il Monastero di S. Stefano del Cacco di Roma; Per la Logica, e Filosofia il Monastero di S. Benedetto di Fabriano, e per le Lettere Umane il Monastero di S. Lucia della Serra di S. Quirico, o altro ad arbitrio del Capitolo Generale, o Dieta, purchè sia di Professorio.

§.2. Quei Lettori dunque, che si troveranno eletti a tal carica, essendo questa molto importante per il beneficio, e decoro, che ne risulta a tutta la Congregazione procurino in ogni conto soddisfare al proprio debito con cercare il profitto nelle scienze, e nella bontà della vita. Che perciò avendo il timore di Dio avanti gl'occhi, attendano con tutta carità, e diligenza alle quotidiane Lezioni, che devono essere almeno con i loro Esercizj d'un'ora, e mezza per ciascheduna volta senza mai tralasciarne alcuna, se non in caso di vacanza, *ut infra*, o per grave urgenza da riconoscersi dall'Abate, o per infermità, che quando fosse molto lunga, doverà provedersi dal P. Generale di supplemento, acciò i Studenti non perdano il tempo: E perchè ciascheduno sappia il proprio debito i Lettori di Teologia siano tenuti leggere nel termine del quadriennio i principali trattati, cioè *de Deo Trino, & uno, de Beatitudine, & ultimo sine Hominis, de Incarnatione, de Gratia, & libero arbitrio, de Actibus humanis, de Justitia, & Jure, de Virtutibus Theologicis, & de Sacramentis in genere, & essendovi il tempo, anco de Virtute, & Sacramento Penitentia.* I Lettori di Filosofia, la Logica, gli otto Libri della Fisica, *de Caelo, & Mundo, de ortu, & interitu, de Meteoris de Anima, e la Metafisica.* E i Lettori delle Lettere Umane siano tenuti rendere gli Scolari franchi nella lingua La-

tina, nella Regola del Verso, ed in ogni altra cosa, che s'insegna nell'Umanità, e nella Rettorica.

§.3. Siano poi anco tenuti esercitare i medesimi studenti ne' quotidiani esercizj, nelle Conclusioni private di ciaschedun Mese, e nelle Conclusioni pubbliche nel fine di ciascun trattato, e di tutti i trattati insieme nel fine del quadriennio, che doveranno far sostenere nel Capitolo Generale, o in altro luogo, secondo che verrà ordinato dal P. Generale. E se alcuno de' suddetti lettori sarà trovato negligente, e manchevole nel proprio officio, e dopo ammonito due volte dal Superiore locale non si sarà emendato, ne venghi avvisato il P. Generale, il quale senz'altro lo rimova dalla carica, ed altro più diligente venga sostituito in suo luogo. E circa le vacanze si tenga tal'ordine. Un giorno della Settimana, che sarà, o il Mercoledì, o Venerdì non vi sia lezione, nè tampoco in alcuno de' giorni festivi di precetto. In oltre dalla festa del B. Ugo Protettore delle nostre Scuole, che cade li 26. Luglio fino al primo Lunedì di Settembre si legga la mattina solamente, come anco sia vacanza tutto il Mese d'Ottobre, sei giorni per il carnevale dell'Avvento, dieci per il carnevale di Quaresima, e dal Sabato delle Palme fino al Lunedì dopo la Domenica in Albis; E concedendosi licenza a' Lettori d'uscire a predicar la Quaresima (che per l'Avvento non deve mai concedersi, se non per i luoghi dove sono di stanza, e che non porti impedimento agli studj) o non s'ammettano in alcun modo le vacanze d'Ottobre, o ammettendoli, si provveda di supplemento idoneo, che legga in assenza de' Lettori, acciò gli studenti non perdano il tempo migliore.

§.4. E quanto agli Studenti s'osservi quest'ordine, che a quelli i quali averanno capacità sia dato congruo tempo per le lettere umane, e per la Rettorica, dopo gli siano dati quattro anni per la Logica, e Filosofia, ed altri quattro per la Teologia scolastica, se però il P. Generale non volesse aggiungerli altro tempo per renderli più idonei ad insegnare ad altri. Siano per tanto applicati in tutto al loro profitto, si guardino di dire, o di far cosa alcuna, per la quale si rendano indegni di tal grazia, e principalmente dimostrino, dopo il Superiore, tal riverenza a' Lettori, che non possano mai esser notati d'ingratitude, ma più tosto gli porgano motivo per il loro avanzamento; mentre faranno instudio, e faranno il corso delle scienze, siano esenti da tutti gl'offizj, che possano impedire il loro profitto, se però non fusse tanto grande la necessità, che al Superiore, al Lettore, ed a' più vecchi pareffe non poter fare senz' il loro ajuto. Siano però sempre tenuti a recitare il Divino Offizio, nè siano mai esenti dal Coro senz' espressa licenza del Superiore, quale deve concederla per qualunque grave necessità: Occorrendo al medesimo Superiore mandar fuori del Monastero alcuno degli studenti in tempo di Scuola, dopo che questo averà avuta l'obbedienza lo farà anco sapere al Lettore, perche sappia la cagione, che non va in scuola. E tanto il Superiore, quanto gl'altri si devono portare caritativamente verso degli studenti, acciò il tempo concesso loro per lo studio passi con il dovuto frutto.

§.5. Se alcuno studente sarà negligente nel proprio debito, e disobbediente al Lettore in materia

teria di studio, dopo che da questo sarà stato più volte ammonito, e corretto in scuola, sia anco ad istanza del medesimo Lettore mortificato in pubblico dal Superiore, e non emendandosi, o perdendo oziosamente il tempo senza frutto venga rimosso con applicarlo a diverso officio, ed un altro più idoneo sia sostituito in suo luogo. Ordiniamo di più, che gli studenti non solo siano sempre pronti, ed obbedienti a' Lettori per gli esercizi quotidiani, conclusioni del mese, e di qualunque trattato, dopo che sarà terminato, ma sopra tutto siano tenuti nel Capitolo Generale secondo saranno avvisati dal P. Generale, difendere pubbliche Conclusioni di tutto il quadriennio, e quelli, che si faranno portati bene, ed avranno terminati tutti i corsi delle suddette scienze con profitto, e con lode, dovendosi deputare qualche Lettore in alcuno de' nostri Monasteri, o occorrendo qualche vacanza de' suddetti tre Lettori destinati per il servizio della nostra Gioventù con Patente speciale del P. Generale, precedendo la professione della fede, e servate le condizioni prescritte nella deputazione de' vocali potranno essere dichiarati tali, come anco potranno essere applicati alla predicazione, ma solo nel modo, e forma prescritta nella *Dist. 1. Cap. 4. §. 3.* non dovendosi abilitare alcuno a tale esercizio se non dopo terminato tutto il corso delle suddette scienze, e se prima non sia stato pubblicamente sentito, come s'ordina nello stesso luogo.

§. 6. Avvertano però tanto i Lettori, quanto gli studenti di non dar mai alle Stampe Conclusioni de' trattati interi, o di tutto il quadriennio, né sporie alla difesa in qualsivoglia luogo senz' espressa licenza del P. Generale, e de' Superiori competenti del S. Offizio sotto pena di sospensione *ipso facto ab officio* per i Lettori, e di pene ad arbitrio d'esso P. Generale per gli studenti. Ordiniamo finalmente, che tanto i Lettori creati come sopra, quanto i Predicatori siano poi tenuti spendere il loro talento insegnando ne' luoghi, dove saranno destinati con diligenza, ed applicazione, e predicando nelle Quaresime, ne' Avventi, ed in ogn'altra parte dell'anno nelle nostre Chiese, ne' Capitoli Generali, e dove occorrerà, secondo l'ordine, che darà il Padre Generale, e non facendo l'obbedienza, siano puniti ad arbitrio d'esso P. Generale, e sospesi da' loro Offizj.

§. 7. Ed acciò nella Congregazione non manchi cosa alcuna circa il comodo degli studj, ed anco si provveda di Ministri idonei per il Sacramento della Penitenza, ordiniamo, che (oltre a quelli, li quali averanno il peso di fare la conferenza de' casi due volte la Settimana, come si disse nella prima *Dist. Cap. 12. §. 4.* in uno almeno, o più de' nostri Monasteri sia deputato Lettore idoneo dal Capitolo Generale, o dalla Dieta, il quale secondo al bisogno legghi a' nostri Monaci, specialmente a quelli, che non averanno abilità alla speculativa, la Teologia morale, o casi di coscienza con fare scrivere almeno una lezione il giorno, e regolarsi nelle vacanze, come si è detto di sopra parlando de' Lettori pubblici, e con fare i quotidiani esercizi per abilitare gli studenti. E que' che con lode, e profitto de' medesimi studenti averanno almeno per ott'anni esercitata tal carica con lezioni continuate, abbinò abilità alla Badia titolare, e siano con altri

offizj d'onore riconosciute a tempo le loro fatiche.

*Formula Solemnis Professionis emittenda in Congregatione Silvestrina,*

Esaminati, ed approvati li Novizj compito l'anno della probazione secondo il Decreto della Sac. Congregazione sopra lo stato Regolare; sono ammessi alla Professione, e stando ciascuno avanti l'Altare ad alta voce fa la presente petizione.

In nomine Domini nostri Jesu Christi, & Sanctorum PP. Nostrorum Benedicti, & Silvestri Abbatum. Anno a Nativitate ejusdem millesimo sexcentesimo Die Mensis Ego D. N. N. de D. Diocesis Promitto stabilitatem meam, morum meorum conversionem, Castitatem, Paupertatem, & Obedientiam secundum Regulam Sanctissimi Patris Benedicti, & Constitutiones hujus Silvestrinae Congregationis coram Deo, & omnibus Sanctis, quorum Reliquiae habentur in hoc Monasterio Sancti N. de N. in praesentia, & manibus Reverendissimi P. D. N. N. Abbatis Generalis ejusdem Congregationis Silvestrinae, in qua professionem emitto, nomine tamen Monasterii S. N. N. In cuius rei fidem petitionem hanc manu propria scripsi, & subscripsi die, & anno quibus supra.

Ego D. N. N. manu propria. Si scribere nesciat, dicat. In cuius rei fidem petitionem hanc manu propria signo crucis signavi die &c.

*Avvertimento.*

§. 1. Per provvedere, che le presenti Costituzioni siano inviolabilmente, e sempre osservate, e la Regolare disciplina venghi rigorosamente mantenuta ordiniamo a tutti gli Abati locali, ed in loro assenza a' Priori claustrali, che una volta l'anno nel mese di Gennaio da cominciarli il primo giorno, facciano leggere in pubblica mensa, o in altro pubblico luogo alla presenza di tutta la Famiglia la Regola del P. S. Benedetto, e parimente una volta l'anno nel mese di Giugno da cominciarli il primo giorno le presenti Costituzioni, sotto pena di sospensione *ipso facto ab officio*, alla quale soggiacciano fin tanto non avranno obbedito, e di altre ad arbitrio del P. Generale. Dove si avverte, che non vogliamo con le presenti Costituzioni in alcun modo obbligare i Trasgressori alla colpa, e peccato, ma solamente alla pena, purché non si facci in esse espressa menzione della colpa, o che alcuno non ardisse trasgredirle per dispregio. Eccettuando però li tre voti d'Obbedienza, Povertà, e Castità, nelli quali né tacitamente, né espressamente si può dispensare, restano anco sempre nella sua forza, ed integrità la Regola del P. S. Benedetto, che con la presente Costituzione non deve essere in alcuna parte alterata o vero oscurata.

§. 2. In oltre si ordina, che il P. Generale entrando nell'offizio sia tenuto dar giuramento di far osservare le presenti Costituzioni, né dispensare senza urgentissima causa, oltre al quale sopra tal negozio, e sopra il governo della Congregazione siano anco deputati quattro Padri perche non sia variato, e questi siano l'Abate dell'Eremo di Montefano, l'Abate di S. Benedetto

detto di Fabriano, e li due Abati Visitatori *pro tempore*, quali tutti siano tenuti prestare il sopraddetto giuramento con rogito del Segretario del Capitolo avanti i Definitori nell'ultima sessione Capitolare, non permettendo mai, che il Padre Generale, o altri facciano cosa alcuna contro la giustizia, contro la Regola, e contro le presenti Costituzioni, ed occorrendo qualche dubbio fuori de' Capitoli, o Diete abbino tutti insieme autorità dichiararlo secondo la loro coscienza, o di comun parere, o della maggior parte, intendendosi sempre incluso il P. Generale, o non potendo rimediare, ricorrono all'Eminentissimo Protettore *pro tempore*, o alla Sagra Congregazione sopra lo stato Regolare, o al Sommo Pontefice, ed alla Santa Sede Apostolica.

§. 3. Non sia lecito ad alcun Monaco di qualsiasi grado, o condizione di dare, imprestare, o in alcun modo far vedere le presenti Costituzioni a persone Secolari, o Ecclesiastiche fuori dell'Ordine nostro senza espressa licenza del Padre Generale, e PP. Deputati sotto pena di grave colpa, e tal licenza non sia mai data senza urgente causa, ed in grazia di persone meritevoli, delle quali non sia sospetto, che torni in pregiudizio della Congregazione: E l'altre cose non prevedute nelle presenti Costituzioni potranno essere dichiarate, o ne' Capitoli Generali, o nelle Diete secondo l'occorrenze. Esortando in tanto tutti i nostri Monaci nelle viscere del Signore nostro Gesù Cristo, che per onore di Dio, e per salute dell'anime loro procurino con vera umiltà, e rassegnazione d'osservare le cose contenute nel presente libro, e nella Santa Regola con certezza di acquistare per tal via la Gloria eterna Amen.

§. 2. Cum autem, sicut eadem expositio subjungebat, a praefato Capitulo Generali, nec non a dilecto filio Amadeo Moroli Abbate Generali Congregationis supradictae eisdem exponentibus demandatum fuerit, ut Constitutiones hujusmodi huic Sanctae Sedi praesentarent, ad hoc, ut Apostolicae confirmationis robore munirentur: Nobis propterea exponentes praefati, etiam nomine Capituli Generalis, & Amadei Abbatis Generalis praedictorum humiliter supplicari fecerunt, ut in praemissis opportune providere, & ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur.

§. 3. Nos igitur ipsos Exponentes a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliique Ecclesiasticis sententis, censuris, & poenis a Jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutos fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, de nonnullorum ex Ven. Fratribus nostris ejusdem S. R. E. Cardinalibus ad supra scriptas Constitutiones examinandas a fel. re: Innocentio PP. XI. praedecessore nostro specialiter deputatorum consilio, omnes, & singulas Constitutiones praefatas, & in eis contenta quaecumque auctoritate Apostolica tenore praesentium confirmamus, & approbamus, illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & singulos Juris, & facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint supplementus.

§. 4. Decernentes easdem praesentes literas, &

Constitutiones praefatas semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore spectabit in omnibus, & per omnia plenissime satisfragari, & ab eis respective inviolabiliter observari: Siquae in praemissis per quoscumque Judices ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiti debere: ac irritum, & inane si fecus super his a quocumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 5. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, & quatenus opus sit dicte Congregationis Silvestrinorum etiam in iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; privilegiis quoque, Indultis, & Litteris Apostolicis in contrarium praemissorum, quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, illorum tenores praesentium pro plene, & sufficienter expressis, ac ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanens ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expressè derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§. 6. Volumus autem, ut earumdem praesentium Litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in Judicio, quam extra illud ubique locorum habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur si forent exhibitae, vel ostense.

Datum Romae apud S. Mariae Majorem, sub Annulo Pisc. V. Octobris MDCXC. Pontificatus Nostri Anno Primo.

XXIX.

Confirmatur Decretum Inn. XI. quo prohibetur Graecis quibuscumque pecunias quaesitare.

Dat. 27. OS. 1690. An. 2.

*Causa hujus Decreti fuit custodia locorum, & Terra Sancta, de quibus vide Inn. XI. Const. ed. 1686, Apr. 30, Pont. 10. hujus Pont. Const. ed. 1689, Nov. 18, Post. 1, & Const. ed. Nov. 10, Pont. 2.*

ALEXANDER PAPA VIII.

*Ad futuram rei memoriam.*

Alias emanavit a felicitate re: Innocentio PP. XI. praedecessore nostro in Congregatione tunc existentium S. R. E. Cardinalium negotiis Propagandae fidei praepositorum coram ipso Innocentio praedecessore habita, Decretum tenoris, qui sequitur, videlicet: Die 29. Januarii 1677. In generali Congregatione de Propaganda fide habita in Palatio Apostolico coram Sanctissimo D. Innocentio divina providentia PP. XI., ac Eminentissimis, & Reverendissimis Cardinalibus ejusdem Sacrae Congregationis, Decretum ne permittatur Graecis quascumque status, & conditionis &c. pecunias quaesitare, vel quavis alio modo elemosynas petere.

§. 1. Cum Sancta loca Hierosolymitana, in quibus verbum caro factum est, & nostrae reparationis Mysteria Deo miserante, completa sunt,

De reu praedictum.

Causa Decreti.

Preces Capituli Generalis

Confirmatio relatarum Constitutionum ad examen revocatarum.

Claustrale.